



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari
Permanenti I-III-IV e VII
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Alla Direzione Generale Presidenza e Studi
Legislativi e Legali

LORO SEDI

Prot. N. 256 del 24 marzo 2015

OGGETTO: Disegno di Legge: "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale" - Reg. Gen. N. 597

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 23 marzo 2015, ha proceduto all'esame del Disegno di Legge in oggetto, ed all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole all'approvazione del testo che si allega, così come emendato e sub emendato.

E' stato designato quale relatore ai sensi del comma 7 art. 40 del Regolamento del Consiglio Regionale il Presidente Massimo Grimaldi.

Massimo Grimaldi

CA

REGIONE CAMPANIA
DISEGNO DI LEGGE
AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

Testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente
Seduta del 23 marzo 2015

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE”




Art. 1

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 27, legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014").


1. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) si interpreta nel senso che per supporto logistico degli uffici della Giunta Regionale deve intendersi la corresponsione degli assegni vitalizi, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Consiglio Regionale attraverso i propri uffici amministrativi, finalizzata alla determinazione degli aventi diritto, delle rispettive competenze e delle relative ritenute.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by several loops and a final flourish.

Art. 2
Disposizioni diverse

1. Ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per consentire il completamento del procedimento di acquisizione sanante delle aree gestite dal consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Caserta (ASI) e dal consorzio Imprese consorziate società consortile (IMPRECO) e di ottemperare alla sentenza TAR Campania n. 6882/02, è stanziato un ulteriore contributo pari a euro 200.000,00, a valere sulla Missione 01, Programma 11, Titolo I, del bilancio regionale 2015/2017. Tale somma è rimborsata alla Regione con le rinvenienze del consorzio ASI di Caserta e con il ricavato della successiva vendita delle aree.
-
- 

Art. 3
Modifiche legislative

1. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007) le parole: “a tutto il 31 dicembre 2012” sono sostituite con le seguenti: “a tutto il 31 dicembre 2014”.
 2. Al comma 103 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) le parole “negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti “Negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017”.
-
- 

Art. 4

1. Al comma 13 della legge regionale 25 febbraio 2003, n.4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) le parole “ entro il 2014” sono eliminate.

Art. 5

1. Alla lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, Riordino del servizio sanitario regionale) è aggiunta la seguente:
“b bis) non aver superato il sessantasettesimo anno di età al momento della nomina e fino al compimento dell'incarico”.

Art. 6

Riordino del servizio idrico integrato della Campania

1. Alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: Riordino del servizio idrico integrato nella Regione Campania;
 - b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1
(Oggetto e finalità)

 1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato anche, nei limiti della competenza regionale e nel rispetto della normativa europea e statale, per i profili relativi alla tutela dell'ambiente e della risorsa idrica, ai livelli delle prestazioni e al ruolo degli enti locali.
 2. Il servizio idrico integrato è gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con gli enti locali, nonché di quanto previsto dalla Sezione III della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).
 3. La Regione Campania e gli enti locali del territorio regionale perseguono il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione, dalla legislazione statale e dalla presente legge, riconoscono che l'acqua è un bene essenziale per la vita umana e assicurano la disponibilità e l'uso dell'acqua potabile a tutti gli abitanti della regione. La disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.
 4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, la Regione Campania difende e garantisce l'approvvigionamento dell'acqua, tutela il diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero quale condizione essenziale per la vita umana, tutela la corretta utilizzazione delle risorse idriche secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, anche attraverso la promozione della realizzazione e uso di reti duali, ferma restante la priorità per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.
 5. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.”;
 - c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge s'intendono per:

- a) Servizio Idrico Integrato, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- b) Ambito Territoriale Ottimale (ATO), la dimensione territoriale regionale, perimetrata ai sensi dell'articolo 2, per lo svolgimento da parte degli enti locali, in forma obbligatoriamente aggregata, delle funzioni di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
- c) articolazioni territoriali, le ripartizioni territoriali, interne all'ATO regionale, delimitate dalla Regione secondo l'allegato A della presente legge, per consentire la partecipazione effettiva degli enti locali convenzionati e la gestione unica del servizio idrico integrato;
- d) enti locali, i comuni e le città metropolitane appartenenti all'ATO unico regionale;
- e) Ente idrico dell'ambito territoriale ottimale (EIATO), l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale unico della Regione Campania dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e rappresentativo di tutti i comuni e città metropolitane appartenenti all'ambito regionale;
- f) Consiglio d'Ambito, l'organo rappresentativo degli enti locali dell'EIATO, costituito dai sindaci eletti nel contesto delle assemblee locali;
- g) assemblee locali, gli organismi con funzione propositiva e consultiva al Consiglio d'Ambito, costituiti dai sindaci, o loro delegati, dei comuni e delle città metropolitane ricadenti in ciascuna articolazione territoriale;
- h) Direttore generale, l'organo di amministrazione dell'EIATO, nominato dal Consiglio d'Ambito.”.

d) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Ambito territoriale ottimale unico regionale e articolazioni territoriali)

1. Ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il territorio della regione Campania costituisce l'ATO unico per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.
2. La Regione può includere nell'ATO unico, su richiesta di comuni singoli o associati interessati, anche comuni limitrofi di altre regioni o consentire a comuni della Campania di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la regione contermine, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione se non viene esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della regione contermine.
3. Per garantire lo svolgimento dei servizi orientato all'efficienza, efficacia ed all'economicità gestionale e nel rispetto dei principi e dei criteri di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il territorio dell'ATO unico è ripartito nelle articolazioni territoriali di cui all'allegato A della presente legge regionale.
4. La Regione promuove politiche di aggregazione finalizzate all'accorpamento ed alla diminuzione del numero delle articolazioni territoriali, nonché l'adozione di una tariffa unica per l'ATO al fine di garantire la perequazione dei costi all'utente finale in considerazione delle diverse realtà territoriali e della disponibilità della risorsa idrica.”;

e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Competenze della Regione Campania in materia di servizio idrico integrato)

1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le attribuzioni statali, svolge le seguenti funzioni:

- a. provvede alla pianificazione di settore e, in particolare, adotta ed approva il Piano di tutela delle acque e il Piano regionale degli acquedotti e i relativi aggiornamenti.
 - b. provvede, inoltre, al coordinamento e al controllo dei piani e programmi degli investimenti anche al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di settore;
 - c. vigila sulle attività dell'EIATO ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d. approva, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema di convenzione di cui all'articolo 5.
2. La Regione, in via sostitutiva e fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, previa apposita diffida ad ottemperare nel termine di trenta giorni, predispone ed approva gli atti che sono attribuiti alla competenza di ciascuno degli organi dell'EIATO se gli stessi non provvedono ad esercitare le funzioni ed i poteri attribuitigli dalla presente legge, ponendo le relative spese a carico dell'EIATO, ai sensi dell'articolo 147, comma primo 1 bis e degli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4, del decreto legislativo 3 n. 152 del 2006.
 3. La Regione, attraverso gli uffici competenti, esercita il controllo di sistema del servizio idrico integrato, provvedendo, in particolare, alla verifica di coerenza del piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore.
 4. La Regione, sentite le autorità di settore, nel rispetto della legislazione statale, promuove inoltre, iniziative per l'efficiamento dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.
 5. La Giunta regionale relaziona annualmente, entro il 30 ottobre, al Consiglio regionale in merito allo stato del servizio idrico integrato.”;
- f) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Ente idrico dell'Ambito territoriale ottimale – EIATO)

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011, l'Ente di Governo dell'ATO unico della Regione Campania denominato Ente Idrico dell'Ambito Territoriale Ottimale (EIATO), cui sono attribuite tutte le funzioni dell'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L'EIATO è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, e dispone di un proprio patrimonio costituito da:
 - a. un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili, dalle risorse finanziarie residuali e dai crediti derivanti dalla successione universale dell'EIATO nei rapporti giuridici degli enti d'ambito soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010);
 - b. gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
 - c. le acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
3. All'EIATO aderiscono obbligatoriamente, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tutti gli enti locali ricadenti nell'ATO unico regionale e aventi competenze in materia di gestione delle risorse idriche, i quali sottoscrivono obbligatoriamente la convenzione di cui all'articolo 5, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del relativo schema tipo da parte della Giunta regionale.
4. Gli organi dell'EIATO sono:
 - a. il Consiglio d'Ambito;
 - b. il Direttore generale;
 - c. il Revisore dei conti;
 - d. le Assemblee locali.
5. I costi di funzionamento dell'EIATO sono a carico degli enti locali ricadenti nell'ATO unico in maniera proporzionale, sulla base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'EIATO. Quota parte dei costi di funzionamento dell'EIATO sono inoltre a carico delle tariffe del servizio idrico integrato, nei limiti della vigente normativa di settore.

6. L'EIATO è dotato di un ufficio di gestione centrale e di eventuali uffici operativi dislocati nel territorio delle articolazioni territoriali.
7. L'istituzione dell'EIATO non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica regionale”;

g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Convenzione)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite all'EIATO ai sensi della presente legge, è stipulata una convenzione tra gli enti locali, che disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del medesimo EIATO e dei suoi organi.
2. Lo schema tipo della convenzione è predisposto dalla Giunta regionale con delibera adottata entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvata, anche ai fini dell'adesione obbligatoria, dai consigli comunali o metropolitani degli enti convenzionati entro e non oltre i successivi trenta giorni.
3. Se gli enti locali non aderiscano all'EIATO nel termine di cui al comma 2, la Regione, previa apposita diffida ad ottemperare nel termine di trenta giorni, esercita i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, ai sensi dell'articolo 147, comma 1 bis e degli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.”;

h) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Consiglio d'Ambito)

1. Il Consiglio d'Ambito è l'organo in cui sono rappresentati gli enti locali.
2. Il Consiglio d'Ambito esercita, nel rispetto della normativa nazionale vigente, le seguenti funzioni:
 - a. modifiche della convenzione di cui all'articolo 5;
 - b. approvazione del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 oppure degli stralci relativi alle articolazioni territoriali, sulla base degli atti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma primo del medesimo articolo 149, predisposti ed approvati dal direttore generale dell'EIATO;
 - c. definizione degli standard qualitativi del servizio;
 - d. formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito, per l'efficientamento dei consumi idropotabili e per il risparmio idrico mediante valutazione e riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione;
 - e. scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato per l'ATO unico regionale oppure per le articolazioni territoriali, in base alla quale il direttore generale affida il servizio;
 - f. approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare, il cui schema è predisposto dal direttore generale conformemente alle previsioni dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed sulla base delle convenzioni tipo adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
 - g. approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - h. approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, tenendo anche conto di ciò che le assemblee locali possono proporre ai sensi dell'articolo 8, e alla quantificazione delle stesse;
 - i. nomina del direttore generale e del Revisore unico dei conti;
 - j. formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'EIATO;
 - k. approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'EIATO predisposti dal direttore generale.
3. I componenti del Consiglio d'Ambito sono eletti tra i rappresentanti degli enti locali, in

numero di cinque per ciascuna articolazione territoriale, per un totale di venti componenti che durano in carica cinque anni.


4. In seno al Consiglio d'Ambito, è eletto il Presidente unitamente ad un suo Vice che ha funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza del Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EIATO ed ha funzioni di coordinamento dei lavori del Consiglio d'Ambito. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Ambito e cura, anche attraverso un proprio delegato, i rapporti con i coordinatori delle assemblee locali. Fino all'elezione del Presidente e del suo Vice, le relative funzioni sono svolte dal componente anagraficamente più anziano del Consiglio.
5. Il Consiglio d'Ambito è costituito all'esito della elezione dei suoi componenti ed è convocato, in prima seduta, dal Sindaco metropolitano di Napoli nei successivi quindici giorni. In difetto di convocazione, provvede la Regione entro e non oltre i successivi quindici giorni.
6. Le sedute del Consiglio d'Ambito sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti. Ciascun sindaco membro del Consiglio d'Ambito può delegare a partecipare in sua vece in ciascuna seduta un soggetto appartenente all'ente che rappresenta.
7. Il Consiglio d'Ambito delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti non si tiene conto del voto espresso dal Presidente.
8. Il Consiglio d'Ambito nomina il direttore generale entro e non oltre due mesi decorrenti dalla prima seduta convocata ai sensi del comma 5. In difetto di nomina da parte del Consiglio d'Ambito del direttore generale, provvede la Regione entro e non oltre i successivi sessanta giorni.
9. Alle sedute del Consiglio d'Ambito partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia nonché l'assessore delegato in materia di bilancio e programmazione ed il dirigente della struttura regionale competente in materia di ciclo integrato delle acque. Le convocazioni, i provvedimenti e gli atti approvati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'EIATO o, in sua assenza, sui siti istituzionali degli enti aggregati.
10. I componenti del Consiglio d'Ambito non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.
11. Il mancato esercizio delle proprie funzioni da parte del Consiglio d'Ambito, comporta l'intervento in via sostitutiva della Regione, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 8.”;

i) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Direttore generale ed ufficio di direzione)

1. Sono attribuite al direttore generale tutte le funzioni dell'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, salvo quelle che, ai sensi della presente legge, spettano agli altri Organi dell'EIATO.
2. In particolare, ed in via esemplificativa, il direttore generale provvede:
 - a. all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'ATO oppure al gestore unico delle articolazioni territoriali e alla predisposizione ed approvazione di tutti gli atti propedeutici e conseguenti;
 - b. alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico nonché delle convenzioni di gestione con i soggetti di cui al secondo periodo del comma secondo dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - c. al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio idrico integrato ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d. all'aggiornamento ed alla revisione del piano d'ambito dell'ATO unico regionale, oppure degli stralci relativi alle articolazioni territoriali, nonché dei piani d'ambito

- riferiti agli affidamenti di cui al secondo periodo del comma secondo dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e. all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito ed all'emanazione degli atti e dei provvedimenti necessari per le procedure espropriative;
 - f. all'approvazione del piano economico finanziario di cui alla lettera d) dell'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla approvazione dei provvedimenti relativi alle tariffe di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'osservanza del metodo tariffario approvato dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
 - g. alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;
 - h. alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito.
3. Il direttore generale è, inoltre, competente ad adottare gli atti per l'organizzazione interna ed il funzionamento dell'EIATO, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente, alla predisposizione dei bilanci e del regolamento interno di organizzazione.
 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
 5. Il direttore generale è nominato dal Consiglio d'Ambito tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, comprovata e spiccata indipendenza nonché comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore del servizio idrico integrato o con documentata esperienza almeno triennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità previste dalla normativa vigente nazionale e regionale. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, è inoltre soggetto alle limitazioni ed alle decadenze di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) con esclusivo riferimento ai soli enti pubblici regionali.
 6. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dal Consiglio con riferimento ai parametri relativi al ruolo del direttore generale della Giunta regionale della Campania.
 7. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
 8. L'incarico di direttore generale è revocato dal Consiglio d'Ambito nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo ai sensi dell'articolo 6, su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti del Consiglio d'Ambito.
 9. La convenzione di cui all'articolo 5 disciplina la costituzione e la dotazione organica dell'ufficio di direzione, deputato allo svolgimento delle attività tecniche ed operative, posto alla dipendenza del direttore generale, e costituito dai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2014, risultavano dipendenti delle gestioni commissariali degli enti d'ambito di cui alla delibera di giunta regionale del 27 dicembre 2012, n. 813 (Autorità d'Ambito - Determinazioni) confermate dalla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013).”;
- j) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- “Art. 8
(Assemblee locali)
1. Per garantire la piena partecipazione degli enti territoriali, per ciascuna articolazione territoriale è istituita una assemblea locale composta dai sindaci, o loro delegati, di
- 


ciascuno dei comuni e delle città metropolitane ricadenti nel territorio dell'articolazione stessa. Con l'obiettivo di facilitare lo svolgimento delle rispettive funzioni di area vasta, i presidenti delle città metropolitane partecipano, senza diritto di voto, alle assemblee locali delle articolazioni territoriali ricadenti nel territorio dei rispettivi enti.

2. L'appartenenza di ciascun comune o città metropolitana alla corrispondente articolazione territoriale di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera c), è obbligatoria.
3. Le assemblee locali esercitano una funzione propositiva e consultiva al Consiglio d'Ambito, hanno autonomia organizzativa ed eleggono al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
4. Le sedute dell'assemblea locale sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti. Ciascun sindaco membro dell'assemblea locale può delegare a partecipare in sua vece in ciascuna seduta un soggetto appartenente all'ente che rappresenta. L'assemblea locale delibera a maggioranza dei presenti.
5. Ciascuna assemblea locale è convocata almeno venti giorni prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio d'Ambito per la nomina dei nuovi membri.
6. I rappresentanti di ciascuna assemblea locale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:
 - a. eleggere i sindaci rappresentanti che partecipano al Consiglio d'Ambito;
 - b. esprimere il proprio parere consultivo, non vincolante, sull'elenco degli interventi e le relative priorità da inviare al Consiglio d'Ambito al fine dell'approvazione e dell'inserimento nel piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - c. formulare proposte per l'efficientamento dell'organizzazione e della gestione del servizio idrico integrato, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.
7. Il Consiglio d'Ambito può accogliere in tutto o in parte le proposte di cui al comma 6, lettere b) e c), dandone espressa comunicazione motivata.
8. La prima seduta di ciascuna assemblea locale è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricompresi in ciascuna articolazione territoriale e si svolge entro quindici giorni dall'ultima adesione obbligatoria all'ELATO intervenuta, anche mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione, ai sensi dell'articolo 5. In difetto di tempestiva convocazione provvede la Regione. Nel corso della prima seduta di insediamento ciascuna assemblea locale nomina i rappresentanti in seno al Consiglio d'Ambito, il proprio coordinatore ed un vice coordinatore. In difetto di nomina da parte dell'assemblea locale dei rappresentanti in seno al Consiglio d'Ambito e del proprio coordinatore, provvede la Regione entro e non oltre i successivi trenta giorni.
9. I componenti delle assemblee locali non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità.”;

k) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9

(Revisore dei conti)

1. Nella prima seduta successiva alla sua costituzione, il Consiglio d'Ambito nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
 2. Il Revisore resta in carica cinque anni e non può essere riconfermato.
 3. Al Revisore spetta un'indennità annua determinata dal Consiglio d'Ambito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti.
 4. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
 5. Il Revisore relaziona annualmente al Consiglio d'Ambito sui risultati dell'attività svolta.”;
- 

l) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

(Piano d'Ambito)

1. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è approvato dal Consiglio d'Ambito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b). Per le articolazioni territoriali per le quali si provvede ad affidare la gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio d'Ambito, sentite le assemblee locali territorialmente competenti, approva il piano d'ambito stralcio riferito a tali articolazioni territoriali, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. In fase di prima attuazione della presente legge regionale, il Consiglio d'Ambito predispose il piano d'ambito entro i termini di cui all'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Il piano d'ambito di cui al comma 2 è, di norma, aggiornato in occasione di ogni ciclo regolatorio definito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, oppure nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge. Gli aggiornamenti del piano d'ambito sono predisposti ed approvati dal direttore generale.
4. Il piano d'ambito specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
5. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione del Consiglio d'Ambito e dalla delibera di aggiornamento del direttore generale, il piano d'ambito è trasmesso alla Regione ai fini della valutazione di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'articolo 3, comma 3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito, la Regione, anche ai fini della valutazione di coerenza con la pianificazione regionale di settore, comunica la propria valutazione, formulando eventuali rilievi e osservazioni cui l'EIATO si conforma con una nuova approvazione o aggiornamento del piano, che dovrà nuovamente essere inviato alla Regione per le suddette verifiche di coerenza. L'esito positivo della verifica di coerenza è trasmessa dal dipartimento regionale competente entro trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito, trascorsi i quali senza alcuna comunicazione si intende resa in senso positivo la verifica di coerenza. Acquisita la valutazione positiva della Regione, il Piano è inviato all'Autorità nazionale di settore per la verifica della corretta redazione dello stesso.”;

m) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Affidamento e gestione del servizio idrico integrato)

1. Al fine di garantire che la gestione risponda a principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'EIATO, attraverso il direttore generale, provvede all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato per l'ATO oppure unico regionale oppure all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato per le articolazioni territoriali, entro i termini di cui all'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e conformemente alle previsioni dell'articolo 149-bis del medesimo decreto legislativo, ed anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del successivo comma 5, prevedendo il subentro del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti gestori ai sensi dell'articolo 172, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e fatti salvi gli affidamenti assentiti in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege ai sensi dello stesso articolo 172, comma 2, secondo periodo. Ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato per le articolazioni territoriali, il direttore generale fa riferimento ai piani d'ambito stralcio di cui all'articolo 10, comma 1.
2. A partire dalla costituzione dell'EIATO, non sono ammessi affidamenti disposti in modalità difformi da quelle di cui al precedente comma 1.
3. I rapporti tra l'EIATO ed il soggetto gestore unico del servizio idrico integrato sono regolati dalla convenzione e relativo disciplinare di cui all'articolo 6, comma 1, alla lettera

4. L'EIATO effettua il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del gestore unico. A tal fine, i rappresentanti dell'EIATO possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato, anche nelle fasi di costruzione.
5. L'EIATO acquisisce e aggiorna i dati e le informazioni relative alle gestioni attive sul territorio dell'ATO, trasmettendole all'Osservatorio di cui all'articolo 14. Ai fini di tale ricognizione, la Regione, gli enti locali, il gestore unico e gli altri soggetti che esercitano funzioni relative al servizio idrico integrato sono tenuti a collaborare e supportare l'EIATO. Nel caso di inadempienza in merito alla trasmissione delle informazioni, l'EIATO, previa diffida ad adempiere nel termine di dieci giorni, può comminare le sanzioni e le penali previste dalle convenzioni tipo di cui all'articolo 151, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunque proporzionali alla gravità dell'inadempimento e alle relative conseguenze.”;

n) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Tariffa)

1. Il direttore generale, in ragione delle competenze indicate all'articolo 7 della presente legge, provvede all'approvazione del piano economico finanziario incluso nel piano d'ambito, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e predispone la tariffa di base nell'osservanza del metodo tariffario approvato dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
2. L'atto di predisposizione della tariffa di cui al comma 1 è adottato dal direttore generale, in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa di settore vigente.”;

o) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Reti e infrastrutture)

1. Ai sensi dell'articolo 143, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, presenti sul territorio della regione Campania, fanno parte del demanio, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice civile, e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. È di competenza anche dell'EIATO la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.
3. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare, nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Nel caso in cui gli enti locali non ottemperino al trasferimento al soggetto gestore del servizio idrico integrato delle infrastrutture idriche ai sensi del comma 3, provvede in via sostitutiva il direttore generale, previa diffida ad adempiere in termini congrui, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.”;

p) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Osservatorio regionale dei servizi idrici)

1. È istituito l'Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici (ORSI) presso il Dipartimento regionale della salute e delle risorse naturali – Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema.
2. L'ORSI mediante la gestione di una banca dati, costruita in collaborazione con l'EIATO e i soggetti pubblici e privati che detengono informazioni nel settore e nel rispetto delle funzioni attribuite all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, svolge, in ambito regionale, attività di raccolta, archiviazione, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi in materia di servizi idrici.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'ORSI effettua, anche su richiesta dell'EIATO, elaborazioni

al fine, tra l'altro, di:

- a. definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi; individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
 - b. definire parametri a supporto delle politiche tariffarie, ferme restando le competenze in capo all'EIATO e all'Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - c. individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;
 - d. promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
 - e. verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
 - f. realizzare elaborazioni e analisi a supporto della relazione di cui all'articolo 3 comma 4.
4. L'EIATO, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi trasmettono all'ORSI i dati e le informazioni in loro possesso con le modalità che verranno indicate dall'Osservatorio medesimo.
5. L'ORSI assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.
6. L'istituzione dell'ORSI non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”;
- q) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Tutela degli utenti e partecipazione)

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'EIATO reclami, istanze e segnalazioni dopo che i gestori interessati non abbiano risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorso inutilmente il termine specificamente previsto dal contratto di servizio per tali ipotesi che, qualora non previsto, deve intendersi di trenta giorni. Tramite apposita delibera del Consiglio d'Ambito, l'EIATO individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori e all'EIATO, le modalità di valutazione della regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.
2. Se riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, l'EIATO invia una comunicazione al gestore, segnalando l'opportunità di intervento con eventuale applicazione delle penali previste dalle convenzioni di gestione per gli adempimenti di competenza. Copia della comunicazione viene inviata anche all'utente interessato.
3. L'EIATO promuove ed organizza le forme di partecipazione democratica disciplinate dalla Convenzione di Aarhus e di Alborg. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'EIATO è istituito il Comitato degli utenti e dei portatori di interesse (Comitato). La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è costituito con provvedimento della Giunta regionale che ne nomina i componenti sulla base di criteri preventivamente condivisi con la competente Commissione consiliare.
4. Il Comitato degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale. In particolare:
 - a. coopera con l'EIATO e la Regione nello svolgimento delle rispettive attività;
 - b. tutela gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
 - c. fornisce indicazioni ed elabora proposte all'EIATO;
 - d. fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le

competenti sedi;

- e. segnala all'EIATO e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
- f. trasmette all'EIATO e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.”;

r) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Transizione al nuovo assetto gestionale)

1. Il direttore generale provvede alla ricognizione delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato ai fini di cui all'articolo 172, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 2006.
 2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, il direttore generale, procede all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 11, con salvaguardia delle gestioni di cui all'articolo 172, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
 3. Si applicano le norme di cui all'articolo 172, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché l'articolo 3-bis, comma 2 bis, del decreto legge n. 138 del 2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 609, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015).
 4. In caso di anticipata cessazione delle gestioni in essere, l'EIATO indica le modalità di indennizzo al gestore uscente del valore contabile netto residuo degli eventuali investimenti non ancora ammortizzati, in applicazione delle direttive dell'Autorità nazionale di regolazione del settore, nonché le modalità di collocazione del personale da parte del gestore subentrante.
 5. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato con le modalità determinate dall'EIATO.
 6. All'atto di insediamento del direttore generale nominato dal Consiglio d'Ambito, l'EIATO subentra nelle funzioni di cui alla presente legge e contestualmente cessano tutti i poteri delle gestioni commissariali costituite con deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 2013 confermate dalla legge regionale, n. 5 del 2013, fatta salva la funzione di liquidazione degli enti d'ambito che avviene comunque entro i sei mesi successivi a detto subentro. L'EIATO succede in tutti i rapporti attivi e passivi dei soppressi enti d'ambito nonché delle gestioni commissariali di cui al comma 1, inclusi i diritti relativi alle partecipazioni societarie e il contenzioso.
 7. Il personale appartenente alle gestioni commissariali di cui al comma 6 in servizio alla data del 31 dicembre 2014 è trasferito di diritto nei ruoli organici dell'EIATO, con prosieguo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro.
 8. I commissari liquidatori, entro il termine di cui al comma 6, sono tenuti a depositare il bilancio di liquidazione alla Regione secondo le indicazioni del Dipartimento regionale finanza e contabilità nonché al trasferimento degli atti amministrativi all'EIATO.
 9. Il trasferimento del personale afferente il servizio idrico integrato è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.”;
- s) l'Allegato A è sostituito dall'Allegato A alla presente legge;
- t) l'Allegato B è soppresso.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'efficacia della delibera della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 812 (Individuazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico – comma 1, articolo 147 del codice dell'ambiente – d.lgs. n. 152 del

2006).

Art. 7

1. Vista la proposta di variazione della denominazione del Comune di Capaccio (p.d.l. n. R.G. Unificato 461- 464), che integralmente si richiama, e considerato che la stessa è stata sottoposta a referendum consultivo della popolazione interessata in osservanza di quanto previsto dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dall'articolo 14 dello Statuto regionale, nonché dalle leggi regionali di attuazione n. 54 del 1974 e n. 25 del 1975. Considerato, altresì, che la consultazione ha avuto esito positivo e che il risultato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. (...) del (...), la denominazione del Comune di Capaccio, in provincia di Salerno, è modificata in Comune di Capaccio-Paestum.

Art. 8

1. Le disposizioni dell'articolo 1, lettera b), della legge regionale 26 gennaio 1972 n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Campania) si interpretano nel senso che il, tributo regionale derivante dalla suddetta legge non si applica alle concessioni regionali per la coltivazione e per lo sfruttamento della risorsa idrotermominerale, in quanto già assolto attraverso l'applicazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008 n.8.


Art. 9

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 (Legge finanziaria per l'anno 2002) aggiungere le seguenti parole:“,nonché alle aziende termali.”.

Art. 10

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2014, n.19 (Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo - ARCADIS) aggiungere il seguente periodo: “Resta ferma la facoltà per l'ARCADIS di avvalersi , nel rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica, delle procedure previste dall'articolo 4, comma 6 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 , comma 1 della legge 30 ottobre 2013, n.125)

Art. 11

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, la Regione realizza specifici progetti assistenziali in materia di riabilitazione termale.
 2. Le aziende termali operanti sul territorio della Regione Campania, in possesso dell'accreditamento per l'erogazione dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria in favore degli assicurati dell'INAIL, definiscono con le ASL di appartenenza competenti per territorio i relativi progetti, esclusivamente rivolti ai cittadini residenti nel territorio regionale.
 3. I progetti di cui ai precedenti comma devono risultare idonei a realizzare le effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria di cui al predetto articolo 15, comma 13, lettera c bis), anche attraverso specifiche sinergie con le altre strutture ospedaliere, pubbliche o private accreditate, operanti sul territorio della ASL di riferimento.
 4. Il finanziamento dei progetti di cui ai comma precedenti è ricompreso nell'ambito delle risorse finanziarie regionali destinate annualmente all'assistenza termale, fatta salva la possibilità di integrare le risorse stesse con quelle eventualmente non spese nell'anno precedente lo svolgimento dei singoli soggetti.
- 

Art. 12

1. La legge regionale 7 agosto 2014 , n.15 è così modificata:
 - a. al comma 3 sostituire le parole “ Artigiancassa Spa” con “ Società bancaria assegnataria del servizio”;
 - b. al comma 4 sostituire le parole “ della Artigiancassa Spa” con “ per la Campania”.

Art.13

1. All'articolo 13 la lettera a) del comma 1, punto 1) della lettera b), della legge regionale 9 agosto 2012, n.26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così sostituita:
 - a. ungulati per un numero complessivo non superiore a cinque capi adulti più dieci in età non riproduttiva, compresi i nati nell'anno.”.

Art.13 bis

1. Al comma 135 dell'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2014 le parole: “150.000,00” con le seguenti: “200.000,00”.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con apposito stanziamento a carico del bilancio regionale, missione 12, programma 02, Titolo 1, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, programma 01, Titolo 1.”.

Art.14

1. La Regione Campania, in attuazione di quanto previsto dall'Articolo n. 7, comma 3 della Legge n. 10/2013, adotta la definizione di albero monumentale secondo le tipologie previste al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - b. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
 - c. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Art. 15

1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:
 - a. la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
“c) edifici residenziali composti da non più di tre piani oltre il piano terra e l'eventuale sottotetto”;
 - b. la lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

- “e) su edifici ubicati in aree esterne ai comuni di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2003;
- c. il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
” 1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento, entro il termine del 35 per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali, per interventi di demolizione e ricostruzione anche parziale ubicati all'interno dell'area nella quale insiste l'edificio esistente di proprietà del soggetto richiedente.”;
- d. la lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
“e) su edifici ubicati in aree esterne ai comuni di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2003”;
- e. il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
“7. L'aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento.”.

Art.16

1. Alla lettera b del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) la parola: "cinquanta" è sostituita con la parola: "settanta".

Art.17

Edilizia residenziale sociale

1. Se gli interventi di cui all'articolo 1, comma 154 della legge regionale 16 del 2014 sono delocalizzati in tutto o in parte, in zone che risultano già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi si realizzano attraverso la predisposizione, da parte del soggetto attuatore dell'intervento, di un piano urbanistico attuativo di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 (Norme sul governo del territorio) e prevedono comunque la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella delocalizzata, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area.”.

Art.18

1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) sostituire le parole “imprenditore agricolo” con le parole: “proprietario del fondo agricolo”.

Art.19

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2004 è così modificato:

- a. al comma 73, lett. c), dopo le parole: “destinazioni tra loro compatibili o complementari”, sono soppresse le parole: “e comunque, rientranti nell’ambito delle attività produttive”;
- b. il comma 79 è sostituito dal seguente:
“79. Per la zona territoriale 7 di cui all'articolo 17 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area SorrentinoAmalfitana) restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica e si disapplicano tutte le altre previsioni della medesima legge. Gli interventi, pertanto, sono disciplinati dalle disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ai sensi della legge regionale n. 16 del 2004 e del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).”.

Art. 20

Modifica articolo 1 comma 5 della l.r. 21/2011

1. Stante il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa in attesa della definizione del progetto di riforma degli Istituti medesimi, al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011 n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) le parole “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite con “fino al 30 giugno 2015”.

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 (Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. all'alinea le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”;
 - b. alla lettera a) le parole: “50 Km” sono sostituite dalle seguenti: “25 chilometri”.

Art. 22

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26

1. Alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“1. Per il perseguimento degli scopi istitutivi la Commissione:
 - a) studia e promuove indagine e ricerche sulla condizione femminile in Campania, seminari e convegni per la conoscenza delle tematiche relative agli ostacoli di fatto limitativi delle pari opportunità, dei diritti umani e della dignità sociale, anche in collaborazione con altri Enti, Università, Istituti, Comitati, Organismi di Governo;
 - b) promuove iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive, nazionali ed europee, di pari opportunità per la tutela della dignità e dei diritti umani ispirando in particolare la sua azione ai principi della Costituzione, della Carta sociale europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dello Statuto regionale della Convenzione di Istanbul;
 - c) propone al Consiglio regionale e/o alla Giunta regionale iniziative di informazione dei dati raccolti verso gli organismi istituzionali, il mondo del lavoro e l'opinione pubblica in senso più generale;
 - d) invita l'Ente a porre in essere iniziative politiche-amministrative per rimuovere azioni di discriminazione diretta ed indiretta e comportamenti e atteggiamenti lesivi della libertà e della dignità umana;

e) promuove iniziative culturali e azioni positive dirette:

- 1) al principio di parità tra uomini e donne;
- 2) alla protezione sociale;
- 3) a garantire l'effettiva applicazione del principio di eguaglianza;
- 4) alla rimozione delle cause di rischio;
- 5) alla promozione dell'accoglienza;
- 6) al contrasto del disagio sociale;
- 7) al rispetto dei diritti della persona;
- 8) al principio di legalità.

f) sviluppa rapporti con:

- 1) la Commissione Pari Opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;"

b) al comma 2 dell'articolo 4 le parole: "il Presidente della Giunta" sono sostituite dalle seguenti "il Presidente del Consiglio regionale";

Art.23

1. Per portare a termine il processo liquidatorio della ISVE ed al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa, all'articolo 3, della legge regionale del 30 ottobre 2013 n. 15 disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.) al comma 2 le parole "entro centottanta giorni dal suo insediamento" sono sostituite da "entro il 31 dicembre 2015" ed al comma 6 del medesimo articolo le parole "per l'anno 2014" sono soppresse.

Art.24

Modifiche alla legge regionale 3 del 2002 art. 39, comma 3

1. Alla legge regionale del 28 marzo 2002, n.3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) apportare le seguenti modificazioni:

a. dopo la lett. c) del comma 1 dell'articolo 6 è aggiunta la seguente:

"c-bis. Le funzioni amministrative e i compiti di programmazione e vigilanza di cui al presente comma e relative ai porti di piccoli comuni inferiori a 5.000 abitanti, sono demandate ai comuni stessi che ne fanno espressa richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

b. dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 3/2002 aggiungere il seguente periodo:

"Per i territori isolani e per ambiti territoriali caratterizzati da una rete viaria insufficiente, possono essere previsti eventuali contingentamenti numerici al rilascio delle autorizzazioni per i servizi di linea con autobus o distanziamenti temporali rispetto ai servizi minimi o aggiuntivi." e sono soppresse le parole " , entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,";

c. dopo il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 3/2002 aggiungere i seguenti commi:

"3 bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per i servizi di linea con autobus l'impresa è tenuta a corrispondere, con cadenza annuale, all'ente competente i seguenti contributi per l'attività di monitoraggio e controllo:

- a) fino a 200 chilometri, euro 150,00;
- b) da 200,01 a 400 chilometri, euro 300,00;
- c) da 400,01 a 800 chilometri, euro 450,00;
- d) oltre 800,01 chilometri, euro 600,00.

3 ter. La misura dei contributi di cui al comma 3bis è aggiornata ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3 quater. Per i servizi di linea autorizzati con autobus, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale) in materia di infrazioni e di sanzioni amministrative pecuniarie, nonché di sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie.

3 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3bis, 3ter e 3quater si applicano dalla data di entrate in vigore del regolamento regionale recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus.”.

Art. 25

1. La presente disposizione, in armonia con lo Statuto ed in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana, di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995, nella IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne e dalla Legge 9 gennaio 2006, n.7 (Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminili), detta le misure necessarie per prevenire e contrastare le pratiche di mutilazione genitale femminile e l'introduzione di sostanze venefiche o urticanti in vagina (denominate MGF), da ritenersi violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona ed alla salute delle donne e delle bambine.

Art. 25 bis

1. La Giunta Regionale interviene con programmi educativi da condurre in collaborazione con i rappresentanti delle Comunità interessate, favorisce la formazione degli studenti della facoltà di medicina in materia di MGF e delle loro conseguenze.

Art. 25 ter

1. La Regione Campania istituisce l'Osservatorio regionale sulle MGF con il compito di monitorare il fenomeno, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati quantitativi e qualitativi, operando come Centro di raccordo con gli Osservatori comunitari. La finalità da perseguire è quella di creare una sinergia tra i soggetti coinvolti, per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alle MGF e per armonizzare le varie metodologie di intervento da adottare nel territorio regionale, sia per la prevenzione che per la riparazione dei danni morali, psicologici e corporei.
2. L'Osservatorio predisponde e pubblica annualmente un rapporto sulla natura e sulla dimensione del fenomeno radicato sul territorio regionale.
3. L'Osservatorio è composto:
 - a. dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b. da due consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente;
 - c. dal direttore generale per le Politiche Sociali, o suo delegato;
 - d. dal direttore generale per la Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, o suo delegato;
 - e. dal direttore generale per l'Immigrazione e l'Istruzione, o suo delegato;
 - f. da un medico ginecologo designato dall'Ordine dei medici;
 - g. da uno psicologo designato dall'Ordine degli psicologi;
 - h. da tre rappresentanti designati dalle Comunità degli immigrati dei Paesi in cui si pratica la MGF, maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
 - i. da un funzionario del Settore competente in materia di sanità, con funzioni di segretario.
4. L'Osservatorio ha sede presso la struttura amministrativa regionale competente.
5. La partecipazione dei componenti e del funzionario segretario, prevista al comma 3, è a titolo

onorifico e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o di indennità di natura equivalente.

Art.25 quinquies

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, concernenti le pratiche di mutilazione dei genitali femminili, la Regione Campania, in attuazione della L. n.7/2006, attraverso la struttura amministrativa regionale competente predispone appositi programmi diretti a:
 - a. predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dei Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo nel territorio della Regione Campania, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
 - b. promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni dei genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
 - c. promuovere corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
 - d. promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni dei genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
 - e. promuovere presso le strutture sanitarie ed i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

Art. 25 sexies

1. La Regione Campania promuove corsi di aggiornamento dedicati alla conoscenza, alla prevenzione ed alla cura delle mutilazioni dei genitali femminili rivolti al personale delle strutture socio-sanitarie dell'intera Regione.
2. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 25 septies

1. Il Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali anti violenza di genere, presso il Presidio ospedaliero S. Paolo, unitamente alla Unità operativa complessa di psicologia clinica del distretto 26, dell'azienda sanitaria locale Napoli 1 centro, previsto dall'articolo 3 della L.R. 21 luglio 2012, n. 22 (Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e assistenza delle vittime di violenza di genere e modifiche alla L.R. 27 gennaio 2012, n.1), in raccordo con il tavolo tecnico regionale, istituito, con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 10 del 10 febbraio 2014, ha il compito di sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate all'ottimizzazione degli interventi di presa in carico delle donne e bambine che hanno subito la mutilazione dei genitali femminili per fornire il necessario supporto medico, psicologico e

sessuologico.

- Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la regione, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità della donna vittima della mutilazione dei genitali femminili, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, stabilisce con regolamento, in osservanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, i criteri in materia di utilizzo dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica
- Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 25 octies

- L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 26

- Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1997, n.19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente:
"3 bis. I canoni di locazione dei garages realizzati in epoca successiva alla costruzione degli alloggi con diverso titolo abilitativo sono equiparati ai locali di pertinenza degli stessi per quanto attiene al canone di locazione, salvo che detti locali non siano assegnati per altre destinazioni d'uso."

Art.27

- La lettera d) del comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) è sostituita dalla seguente:
"d) l'obbligo della presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese di entrata in vigore della presente legge."

Art. 28

Principi generali

- La presente legge è volta al riconoscimento di diritti autonomi ai bambini, agli adolescenti ed ai giovani, nonché del pieno status di cittadini della Repubblica Italiana, godenti dei diritti tutelati dalla Costituzione ed in particolare dagli articoli 1, 2, 3, 4, 31, 34, 35, 37, 45 e 50.
- Il perseguimento della propria felicità è un diritto inalienabile dei cittadini, della difesa del quale le istituzioni devono farsi carico; la Regione Campania tutela questo diritto, in armonia con la Costituzione Italiana, che lo fa coincidere con i criteri di libertà e uguaglianza.
- La presente legge trova fondamento nella Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life - Adopted by the Congress of Local and Regional Authorities of Europe (10th session - 21 May 2003 - Appendix to the Recommendation 128) e del Libro Bianco della Commissione Europea (un Nuovo Impulso per la Gioventù europea - COM (2001) 681) DEL 21.11.2001, e della Risoluzione (20033/C 295/04) del Consiglio europeo del 25.11.2003 e nella Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del

fanciullo; New York, 20 novembre 1989).

4. Per i gruppi di cittadini, al comma 1, la Regione Campania persegue lo scopo di favorire uno sviluppo sociale, economico e culturale attivando un circolo virtuoso che veda il miglioramento della società regionale, attraverso la crescita del giovane cittadino creando opportunità di sviluppo sul territorio regionale mediante il corretto ed efficiente riutilizzo di beni ed aziende di proprietà della Regione Campania, stimolando interventi volti a favorire iniziative imprenditoriali organizzate sia in forma individuale che collettiva.
5. Provvede all'armonizzazione delle politiche giovanili con tutte le forme di tutela dei cittadini, assicurando risposte adeguate ed esaustive dei bisogni dei giovani.
6. La Regione Campania promuove la salute dei giovani, intesa nella sua totalità: fisica, mentale, sociale ed economica, allo scopo di dare alle nuove generazioni uguali possibilità di vedere realizzate, nella crescita, le proprie aspettative ed il diritto alla propria felicità. A tal fine la Regione:
 - a. partendo dalle abilità personali e dalle differenti identità culturali, valorizza le prime e favorisce la eliminazione di barriere che possano impedire o mortificare i progetti di vita del giovane;
 - b. promuove occasioni di dibattito e di incontro, tese all'integrazione fra i popoli costituenti la comunità, fra le generazioni, fra le culture diverse e le diverse religioni; gestisce le risultanze degli incontri considerandola una risorsa ed una guida per muovere passi avanti per un futuro soprannazionale ed europeo;
 - c. favorisce una vera forma di cittadinanza attiva dei giovani, inserendoli nella vita sociale e civile; concretizza la partecipazione alle attività sociali, che serve da strumento per creare senso di appartenenza alla comunità; bandisce ogni forma di discriminazione;
 - d. identifica percorsi educativi ispirati al ripudio per la guerra, alla non violenza, alla legalità, alla sinergia fra le forze sane della comunità, al fine di prevenire una società di malaffare e favorire lo sviluppo di una comunità regionale improntata al rispetto dei valori costituzionali, alla costruzione di un'identità europea, alla solidarietà sociale, promuovendo azioni come il servizio civile, servizi di volontariato, impegni educativi tesi alla formazione lavorativa delle nuove generazioni;
 - e. si impegna a sostenere, con tutte le azioni necessarie, le aspettative dei giovani sul riconoscimento dei loro diritti e delle loro attese sul rispetto del territorio dove vivono, rendendoli partecipi alla progettazione, alle scelte ed alla realizzazione di interventi che concernono l'ambiente e la sua sostenibilità, allo sviluppo spaziale e temporale del territorio regionale, sottolineando e valorizzando le diversità che compongono le varie realtà geografiche, sociali e culturali delle province campane;
 - f. si fa garante e ribadisce il principio del diritto allo studio ed al lavoro dei giovani, in armonia con la Costituzione e con la politica comunitaria;
 - g. garantisce alle giovani generazioni il diritto alla propria identità culturale: fornendo loro una assoluta e corretta informazione sulla realtà in cui si muovono; dotandoli di tutti gli strumenti educativi e formativi per coltivare i propri talenti naturali e le proprie aspirazioni individuali per vederne la realizzazione; incoraggiando, valorizzando e sostenendo i diritti etici e sociali dei cittadini, quali quello al lavoro, all'autonomia, all'arte, allo sport, al tempo libero ed al gioco;
 - h. promuove nuovi stili di vita, in armonia con la Costituzione e con la Comunità europea, che favoriscano la salute del giovane ed il suo diritto a preservarla; si serve, pertanto, di tutte le risorse necessarie, siano esse individuali, associative, oppure contenute in documenti o Direttive nazionali o comunitarie;
 - i. tutela e favorisce la comunicazione ad ogni livello, attivando iniziative come forum, pubblicazioni, siti in rete, centri di ascolto ed informazione che raccolgano problematiche giovanili ed eventuali soluzioni proposte;
 - j. si fa carico di promuovere interventi che agevolino la mobilità, la vicinanza e la fruibilità dei luoghi di vita dei giovani.

Articolo 28 bis
Programmazione triennale e linee operative annuali

1. La Regione Campania dispone strumenti atti al raggiungimento di precisi obiettivi per il miglioramento della condizione giovanile, pertanto programma, coordina e integra le azioni di competenza regionale, quali i sistemi che riguardano:
 - a. Politiche sociali;
 - b. Sanità;
 - c. Politica abitativa;
 - d. Educazione, formazione; preparazione e formazione al lavoro;
 - e. Ambiente, urbanistica, trasporti;
 - f. Sport, cultura e tempo libero.
2. Il Programma Triennale è approvato dalla Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione Consiliare competente e del Forum Regionale della Gioventù di cui all'art.5 co.2 della presente Legge. Esso mantiene validità fino all'approvazione del programma triennale successivo.
3. Nel programma triennale sono definiti, tra l'altro:
 - a. i programmi sperimentali promossi direttamente dalla Regione e i progetti gestiti in via autonoma dai giovani;
 - b. gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
 - c. la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
 - d. l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
 - e. le modalità per il monitoraggio degli interventi;
 - f. l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;
 - g. i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali;
 - h. gli standard di qualità dei servizi e dei progetti.
4. La Giunta Regionale approva le linee operative annuali degli interventi da finanziare, conformemente agli indirizzi strategici previsti nel programma triennale degli interventi a favore dei giovani di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente e del Forum Regionale della Gioventù.
5. La Regione Campania promuove la programmazione organica ed integrata degli interventi a favore della popolazione giovanile, all'interno di ambiti sovra comunali, composti da bacini di utenza ottimali.
6. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di decentramento la Regione promuove la piena valorizzazione del ruolo dei Comuni e delle libere iniziative dei cittadini, e in particolare dei giovani, nella fase di pianificazione e programmazione, nonché nella realizzazione degli interventi e dei servizi in un'ottica sistemica. La Regione favorisce altresì il ruolo delle formazioni sociali senza finalità di lucro nell'implementazione degli interventi.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, la Regione impronta la propria attività ai principi della consultazione, concertazione, decentramento e sussidiarietà, promuove l'integrazione delle politiche degli interventi anche di competenza di diversi settori amministrativi, nonché il lavoro per progetti.
8. La Regione assicura l'integrazione di progetti di servizio civile e delle attività delle associazioni di volontariato, in particolare giovanili, all'interno della programmazione organica e integrata nei territori di cui al comma 5.
9. La Giunta Regionale, previo parere del Forum Regionale della Gioventù, provvede a:
 - a. individuare e programmare le risorse finanziarie, tra quelle di cui al successivo art. 9 ed eventuali altre risorse anche a valere su risorse europee da destinare alla programmazione dei piani territoriali delle Politiche Giovanili sovracomunali, stabilendone la finalizzazione, garantendo l'utilizzo a meno delle risorse di cui al comma 3 di detto articolo;
 - b. definire gli assetti territoriali più idonei per la programmazione sovra comunale;
 - c. fissare le finalità prioritarie da perseguire e definire eventuali progetti obiettivi;
 - d. definire le modalità di associazione e di coordinamento delle attività all'interno di ambiti sovracomunali e disciplinarne la loro composizione, nonché i rapporti fra i vari soggetti

- coinvolti;
- e. stabilire la rotazione biennale dei coordinamenti sovracomunali e specificarne le modalità;
 - f. stabilire la creazione di una piattaforma virtuale pubblica che, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza amministrativa, pubblichi la composizione dei coordinamenti sovracomunali, le convocazioni ed i verbali degli incontri, nonché i bilanci preventivi e consuntivi delle attività finanziate curandone finanche il costante aggiornamento;
 - g. garantire la presenza di un rappresentante, per ciascun Forum comunale dei giovani, nei coordinamenti sovracomunali;
 - h. individuare i criteri per la ripartizione delle risorse tra i comuni negli ambiti sovracomunali;
 - i. individuare le modalità e le procedure per l'erogazione delle risorse finanziarie e l'approvazione delle programmazioni;
 - j. stabilire eventuali forme di premialità in relazione a obiettivi ritenuti prioritari e definirne le modalità di attribuzione;
 - k. definire linee guida ed indirizzi operativi per la realizzazione degli interventi e l'organizzazione dei servizi, anche coinvolgendo la comunità scientifica ed esperti del settore;
 - l. individuare le modalità per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle programmazioni, anche in connessione con l'osservatorio di cui all'art. 4 comma 9 ed i Forum della Gioventù di cui all'art 5.
10. Ai fini dell'elaborazione della programmazione e delle linee operative di cui al comma 1, con atto di Giunta è costituito un comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'art.3.

Articolo 28 ter

Comitato Regionale di coordinamento delle politiche giovanili

1. La Regione istituisce il Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Comitato regionale, con funzioni di coordinamento e raccordo tra i soggetti pubblici e privati che svolgono attività nell'ambito delle politiche giovanili con il compito di provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali in merito alle politiche per i giovani, in coerenza con il piano sociale e sanitario e con gli altri ambiti di intervento che coinvolgono la condizione giovanile.
2. Il Comitato regionale svolge altresì i seguenti compiti:
 - a. formula proposte di programmi e progetti relativi alla condizione dei giovani;
 - b. esprime parere sul programma triennale regionale di cui all'articolo 2.
3. Il Comitato regionale ha sede presso l'assessorato competente in materia di politiche giovanili. Esso è composto da:
 - a. l'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b. il Sindaco Metropolitan o suo delegato;
 - c. i Presidenti delle quattro Province o loro delegati;
 - d. i Rettori delle Università Campane o loro delegati;
 - e. un rappresentante regionale dell'ANCI giovane;
 - f. il presidente del Forum Regionale della Gioventù o suo delegato;
 - g. il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
 - h. i coordinatori delle macroaree dei Forum della Gioventù di cui all'art.5 o loro delegati;
 - i. un rappresentante del mondo dell'Impresa Campana;
 - j. un rappresentante dei Sindacati;
 - k. un rappresentante del Terzo Settore;
4. L'Assessore regionale di riferimento per le politiche giovanili assicura la presenza delle strutture regionali che si occupano di interventi sociali, sanità, ambiente, lavoro, cultura, scuola, formazione, sicurezza, promozione dell'imprenditoria, attività produttive, ricerca scientifica, servizio civile, pari opportunità.
5. Il presidente del Comitato regionale può invitare a partecipare alle riunioni tutti i soggetti ritenuti utili,

disponendo a tal fine le consultazioni all'uopo; il Comitato può essere integrato, a seconda delle esigenze, con gli assessori comunali competenti nelle politiche giovanili.

6. La partecipazione al Comitato regionale è a titolo gratuito.
7. Il Comitato regionale si avvale dei flussi informativi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4 comma 9.

Art. 28 quater


Sistema informativo regionale giovanile

1. La Regione Campania, al fine di favorire l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, politica ed economica della comunità regionale, istituisce il sistema informativo regionale giovanile, di seguito denominato SIRG.
2. Il SIRG si articola attraverso le seguenti strutture:
 - a. Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili;
 - b. il Forum regionale della Gioventù;
 - c. le strutture del Servizio "Informagiovani" istituite a livello provinciale e comunale;
 - d. gli sportelli "Informagiovani".
3. I servizi "Informagiovani" programmano le loro attività con cadenza annuale e le comunicano al Settore politiche giovanili della Regione che le divulga attraverso la sua piattaforma digitale. Suddetta programmazione deve contenere interventi volti a:
 - a. raggiungere tutta la popolazione giovanile residente nei territori di riferimento; informarla sui servizi proposti e sulle opportunità create attraverso campagne informative ed attività di coinvolgimento diretto dei giovani con eventi mirati all'individuazione dei bisogni e pianificazione di obiettivi concreti.
 - b. coinvolgere tutti gli attori delle Politiche giovanili operanti a livello locale fornendogli assistenza, informazioni e riferimento per catalizzare idee e proposte da realizzarsi all'interno delle strutture comunali dedicate.
4. La Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili è la struttura regionale preposta al coordinamento in ambito regionale dei servizi "Informagiovani". A tal fine esso svolge, tra l'altro, i seguenti compiti :
 - a. impulso e proposta per la definizione del programma triennale e delle linee operative annuali degli interventi per le politiche giovanili;
 - b. verifica sull'andamento dei servizi "Informagiovani";
 - c. elaborazione e proposta di standard omogenei di qualità dei servizi ai fini della partecipazione al SIRG e all'accesso ai contributi regionali;
 - d. interventi finalizzati a consolidare la rete del SIRG, con particolare riferimento alla qualità dell'informazione, della tecnologia, delle problematiche connesse al "digital divide" e della comunicazione istituzionale.
5. La Città Metropolitana e ciascuna Provincia istituiscono l'Ufficio dei servizi "Informagiovani". In particolare, l'ufficio svolge i seguenti compiti:
 - a. servizi e assistenza tecnica alle strutture "Informagiovani" del territorio provinciale;
 - b. attività di raccolta dati e monitoraggio delle strutture del SIRG operanti sul territorio provinciale;
 - c. supporto e collaborazione con i coordinamenti dei Forum della Gioventù delle macroaree di cui all'art 5.
6. I comuni all'interno di ambiti sovracomunali, di norma coincidenti con i territori del comune capofila, istituiscono e gestiscono reti locali di strutture informagiovani, individuando, nel rispetto della normativa in materia di enti locali, le forme di coordinamento e di gestione associata e di partecipazione della popolazione giovanile alla programmazione e gestione della rete. All'interno di ciascun ambito è istituita una struttura alla quale sono attribuite funzioni di coordinamento e di servizio all'intera rete locale, oltre che di erogazione di prestazioni agli utenti. Essa svolge funzioni di collegamento e raccordo con l'ufficio provinciale e la Direzione Generale per l'istruzione, la

formazione, il lavoro e le politiche giovanili della Regione ed ha sede, di norma, presso il Comune sede del Comune Capofila. Per motivate esigenze, previa concertazione tra i comuni afferenti all'ambito e autorizzazione della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, la struttura può essere istituita presso il Comune indicato dagli enti locali afferenti all'ambito.

7. La Regione può altresì, favorire l'istituzione di servizi destinati all'informazione dei giovani presso gli istituti scolastici, i centri polifunzionali, le biblioteche ed altre strutture pubbliche. A tal fine, la programmazione triennale incentiva l'attivazione degli sportelli "Informagiovani" e ne definisce gli standard di qualità.
8. I provvedimenti che istituiscono le strutture previste dal presente articolo individuano le caratteristiche strutturali, infrastrutturali e di altra natura sulla base degli standard previsti dalla programmazione regionale. La gestione del Servizio Informagiovani è affidata esclusivamente ad organismi di diritto Pubblico.
9. Gli enti locali assicurano l'autoformazione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle strutture "Informagiovani" tramite autorizzazione a partecipare a stage, seminari, moduli di formazione organizzati in proprio o da terzi. La Regione promuove e realizza corsi per il conseguimento di qualifiche o di riqualificazione degli operatori dei servizi "Informagiovani".
10. E' istituito, presso la Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, l'Osservatorio sulle Giovani Generazioni, di seguito denominato "Osservatorio" che svolge i seguenti compiti:
 - a. raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi sulla condizione dei bambini, adolescenti e giovani provenienti dai soggetti aderenti alla rete del SIRG e dall'Ufficio Scolastico Regionale;
 - b. realizzazione di mappe aggiornate sulla rete dei SIRG
 - c. analisi e ricerche su ambiti specifici che riguardano la condizione dei bambini, adolescenti e giovani, anche mediante la stipula di convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con Scuole ed Università o organismi specializzati pubblici;
 - d. predisposizione della relazione annuale sull'attuazione del programma triennale regionale .
 - e. azioni di comunicazione e divulgazione, in collaborazione con il Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'articolo 3 e con la struttura regionale che cura il portale web della Regione Campania.
11. La Città Metropolitana, le Province e i Comuni concorrono all'attuazione della presente legge, in particolare, partecipano alla istituzione della rete dei servizi denominati "Informagiovani" e alla realizzazione degli interventi e delle azioni, secondo le previsioni del programma triennale regionale previsto dall'articolo 2, nonché nella istituzione dei Forum della Gioventù di cui all'art. 5.

Art. 28 quinquies *Forum della Gioventù*

1. La Regione riconosce i Forum della Gioventù e i Coordinamenti dei Forum della Gioventù delle macroaree, istituiti secondo gli standard regionali di costituzione e funzionamento, quali organismi istituzionali di rappresentanza del mondo giovanile.
 2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio Regionale, il Forum regionale della Gioventù, di seguito denominato Forum regionale, quale organo consultivo e di rappresentanza del mondo giovanile, favorendo gli interessi e le aspirazioni dei giovani e la loro presa in carico da parte delle Istituzioni.
 3. Il Forum Regionale:
 - a. esprime pareri di indirizzo sulle iniziative concernenti la condizione giovanile elaborate dalla Giunta e dal Consiglio regionale;
 - b. elabora proposte sulla condizione giovanile al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali;
 - c. nomina i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a
- 

livello nazionale ed internazionale, nonché negli organismi costituiti sulla base della presente legge regionale.

- d. può proporre, per il tramite della Presidenza del Consiglio, l'adozione di provvedimenti ritenuti rilevanti per i giovani: in questo caso il Consiglio è tenuto a valutare le proposte formulate ed a fornire una risposta;
 - e. può chiedere al Presidente della Giunta ed ai singoli Assessori di essere sentito su fatti che sono rilevanti ai fini delle decisioni di loro competenza;
 - f. sviluppa studi, promuove convegni, incontri e seminari, elabora proposte sulla partecipazione giovanile ed attua interventi per favorire la cittadinanza attiva e la compartecipazione dei giovani.
4. Sono inviati al Forum Regionale, tramite la Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, gli schemi dei progetti e dei provvedimenti che la Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili intende attuare. Qualora intenda esprimere pareri sulle azioni suddette, il Forum Regionale avverte tempestivamente la Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili ed ha tempo 30 giorni a decorrere dal ricevimento degli atti. Al fine di rendere possibile una valutazione puntuale da parte del Forum stesso, gli schemi delle azioni devono essere corredati di tutti gli elementi necessari ad integrare il giudizio ed a facilitare la comprensione del testo e devono essere altresì inviati in tempo utile per consentire di approntare le eventuali integrazioni o modifiche che gli organi responsabili intendessero recepire. Del parere del Forum Regionale deve essere comunque dato conto al momento dell'adozione del provvedimento.
5. Anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, è cura delle singole Direzioni della Giunta Regionale della Campania portare a conoscenza del Forum Regionale il contenuto dei singoli provvedimenti, nonché direttive, istruzioni, circolari ed ogni altro documento in cui si determina l'interpretazione di disposizioni legislative ovvero si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, purchè abbiano un impatto apprezzabile sulla condizione dei giovani.
6. Il Forum regionale svolge la sua attività avvalendosi del supporto tecnico-operativo della Presidenza del Consiglio regionale e della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili. Al Forum è garantito, per il tramite dei servizi regionali, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il rifiuto da parte del Servizio deve comunque essere motivato per iscritto. Il funzionamento del Forum regionale è garantito con fondi definiti sul bilancio del Consiglio regionale. Il forum regionale nella sua composizione deve considerare il principio delle pari opportunità.
7. Il Presidente della Giunta o l'Assessore delegato alle politiche giovanili riferisce semestralmente al forum regionale in ordine alla politica della Giunta in favore dei Giovani.
8. Il Forum regionale è composto da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni appartenenti alle seguenti categorie:
- a. un rappresentante per ogni associazione iscritta al registro regionale di cui all'art. 6;
 - b. un rappresentante di ciascun gruppo politico presente in Consiglio regionale;
 - c. un rappresentante degli studenti universitari della Campania presente nel CUR;
 - d. gli eletti nei collegi delle macroaree, rispettivamente: N.1 per Benevento; N.2 per Avellino; N.3 per Caserta; N. 4 per Salerno; N. 6 per Napoli
9. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina formale dei componenti del Forum e alla relativa comunicazione alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili. Il funzionamento del Forum e i relativi organi interni sono individuati dal regolamento interno.
10. In ogni caso i membri di cui al co.8 al momento della designazione non devono aver superato il 30° anno di età e durano in carica 3 anni.
11. La Regione promuove lo sviluppo del sistema dei Forum della Gioventù delle province e dei comuni quali organi consultivi degli enti locali in materia di politiche giovanili operanti in collegamento con il Forum regionale della Gioventù.
12. I comuni, la Città Metropolitana e le province istituiscono i Forum della Gioventù e ne regolamentano, con rispettivi atti, la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili, secondo

le indicazioni della carta europea di cui all'articolo 1 e del Forum regionale della Gioventù. La quota di rappresentanza elettiva deve essere di almeno il 50 per cento dei componenti.

13. Gli enti locali assicurano ai Forum idonee strutture per lo svolgimento delle loro attività. Gli enti locali che istituiscono e riconoscono il ruolo sociale dei Forum della Gioventù si impegnano a ottimizzare le condizioni istituzionali di partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano anche in ordine alle spese di funzionamento, assegnazione ed allestimento della sede.
14. La Regione istituisce la scuola di cittadinanza attiva che ha sede organizzativa presso la Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili ed il Forum Regionale della Gioventù.


Art. 28 sexies

Registro regionale delle associazioni giovanili

1. La Regione promuove e sostiene le azioni di politiche giovanili svolte dalle associazioni che operano sul territorio regionale con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità. A tal fine è istituito presso la direzione competente in materia di politiche giovanili il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro.
2. Possono chiedere l'iscrizione al registro le rappresentanze regionali delle associazioni nazionali, nonché le associazioni che per statuto abbiano carattere regionale. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. statuto dal quale risulti che l'associazione persegue prevalentemente finalità rivolte ai giovani e che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale;
 - b. consistenza associativa costituita almeno per il 50 per cento di giovani;
 - c. costituite da almeno due anni e con documentata attività di cui alla lettera a);
 - d. presenza comprovata su almeno tre province del territorio per le associazioni a carattere regionale.
3. La valutazione dei requisiti delle associazioni è svolta da una commissione composta da due delegati della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili e due delegati del Forum Regionale della Gioventù.
4. Le procedure per l'iscrizione al registro regionale o la cancellazione per mancanza di requisiti, di cui al comma 4, sono disposte con provvedimento della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili che provvede con periodicità annuale alla revisione ed all'aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 2.
5. Le modalità per la tenuta del registro, la sua revisione annuale, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione, le modalità di cancellazione sono deliberate dalla Giunta regionale.
6. Le associazioni già presenti nel registro regionale delle associazioni giovanili, che non abbiano i requisiti di cui al comma 2, decadono automaticamente.

Art. 28 septies

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. La relazione fornisce elementi sui seguenti aspetti:
 - a. modalità e strumenti attivati per garantire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali a favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;
 - b. funzionamento della rete dei servizi "Informagiovani", con particolare riferimento alle difficoltà emerse nel corso della loro attuazione e misura della partecipazione dei giovani;
 - c. l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla
- 

- Regione, e gli esiti conseguiti attraverso la loro realizzazione;
2. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti sono presi a riferimento per l'aggiornamento del programma triennale per le politiche giovanili.

Art. 28 octies
Disposizioni finanziarie

1. La Regione promuove la realizzazione delle politiche giovanili con:
 - a. risorse stanziare dalla Regione;
 - b. risorse provenienti dallo Stato;
 - c. risorse derivanti dagli organismi dell'Unione europea
2. Dalla presente legge non sorgono diritti soggettivi per i destinatari degli interventi essendo le risorse di cui al comma 1 vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione delle linee operative per i Giovani. La Regione determina, all'interno delle linee operative, le modalità e i criteri di erogazione degli stanziamenti.
3. Agli oneri di cui agli articoli da 28 a 28 septies si provvede con uno stanziamento in bilancio con euro 40.000,00 a valere sulla missione 06, programma 02, Titolo 1, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, programma 01, Titolo 1.


Art. 28 nonies
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a. la legge regionale 25 agosto 1989 n. 14 "Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù";
 - b. la legge regionale 14 aprile 2000 n. 14 "Promozione ed incentivazione dei servizi Informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture".

Art. 29

1. Al comma 2, dell'articolo 53, legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, dopo le parole "piano di zona" sono aggiunte le seguenti "La soglia ISEE di esenzione dalla compartecipazione al costo dei servizi, pari al centonovantacinque per cento dell'ammontare del trattamento minimo di pensione, è fissata per le prestazioni di assistenza domiciliare, semi- residenziale e residenziale, in un importo pari a 5,30 volte l'ammontare del trattamento minimo di pensione".

Art. 30

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003 è autorizzata la spesa, per l'anno 2015, di euro 40.000,00 a valere sul bilancio regionale, missione 05, programma 02, Titolo 1, , mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, programma 01, Titolo 1." 

Art. 31

1. Delle somme stanziare per la missione 05, Programma 02, Titolo 1, l'importo di € 100.000,00 (centomila/00), mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, programma 01, Titolo 1, è destinato per le finalità previste dall'articolo 11 della l.r. 14 marzo 2003, n.7 (Disciplina

organica degli interventi regionali di promozione culturale).

Art.32

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma b), della legge regionale n. 18 del 2013 è autorizzata la spesa, per l'anno 2015, di euro 60.000,00, a valere sul bilancio regionale, missione 06, programma 01, Titolo 2, da destinare al recupero e al completamento di impianti sportivi, individuati di concerto con gli enti locali interessati, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, programma 01, Titolo 1”.

Art.33

1. Per l'anno 2015, il fondo di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 2014, destinato al sostegno delle attività delle pro loco, è rifinanziato per un importo pari a euro 100.000,00. Agli oneri conseguenti si provvede a valere sulla missione 07, programma 01 titolo 1, del bilancio regionale, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, programma 01, Titolo 1.”.

Art.34

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 1998 e alla legge regionale n. 16 del 2014

1. Alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Articolo 9
(Direttore generale)
 1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta medesima, ed è scelto tra persone laureate, in possesso di comprovante competenze ed esperienze in organizzazioni complesse del settore. Il direttore generale è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. I suoi emolumenti saranno corrispondenti a quelli dei direttori generali delle AA.SS.LL. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.
 3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'A.R.P.A.C. ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Co.R.I., di cui all'articolo 8 della presente legge.
 4. Il direttore generale provvede in particolare ai seguenti compiti, inerenti a:
 - a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13;
 - b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
 - c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
 - e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
 - f) la gestione del patrimonio e del personale dell'A.R.P.A.C.;
 - g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito servizio ispettivo, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
 - h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- j) le relazioni sindacali;
- k) tutti gli altri atti necessari e obbligatori.

5. Al direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità ed ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli articoli 4, 9 e 12 della L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

6. La nomina del direttore generale, in sostituzione di quella decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

7. Il direttore generale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, si avvale del direttore tecnico e del direttore amministrativo. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono assunti dal direttore generale con provvedimento motivato e sono responsabili nei confronti dello stesso.

I medesimi debbono essere scelti fra persone aventi i medesimi requisiti, di cui al comma 1 del presente articolo.

Al direttore tecnico ed al direttore amministrativo dell'A.R.P.A.C. si applica il trattamento normativo ed economico previsto rispettivamente per il direttore sanitario e direttore amministrativo delle Aziende sanitarie, inclusi i regimi di decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e delle norme sull'incompatibilità, di cui all'articolo 22 della L.R. 3 novembre 1994, n. 32".

b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 20
Pianta organica**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di riordino dell'A.R.P.A.C disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 112 bis, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, il direttore generale adotta la pianta organica nel rispetto dei criteri nonché agli standard previsti dalla normativa vigente, tenuto altresì conto:

a) dei parametri riferiti alla densità della popolazione, delle sorgenti inquinanti, delle attività produttive ed agricole;

b) delle funzioni e della organizzazione gestionale dell'A.R.P.A.C. in merito alla struttura centrale ed a quella territoriale;

c) dei pareri da acquisire, così come previsti dal regolamento, di cui all'articolo 13 della presente legge.

2. La pianta organica, di cui al presente articolo, è soggetta al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6.

3. Nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nonché della normativa in tema accesso alla pubblica amministrazione e di limitazione delle assunzioni, a seguito dell'adozione della pianta organica l'A.R.P.A.C. può procedere, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno del personale, a riempire i posti vacanti in organico attraverso gli istituti individuati dalla vigente normativa.”.

2. Al secondo periodo del comma 112 bis della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014), le parole “può essere conferito” sono sostituite dalle seguenti: “è conferito”.

Art.35

1. Le provvidenze e le sovvenzioni alle confederazioni e alle associazioni di categoria del commercio previste dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 49 (Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato), sono finanziate per l'anno 2015 per l'importo pari a euro 600.000,00 a valere sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria PMI e artigianato), titolo 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, programma 01, Titolo 1.”.

Art.36

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta Regionale sono definite ed approvate le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, approvato con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

Art.37

1. Al fine di dare corso a quanto previsto all'art.1 comma 93 lett. f), g) della legge n.16/2014 e nelle more dell'attuazione della legge di riordino del Servizio idrico integrato, la Regione è autorizzata dall'anno 2015 ad emettere fatturazione trimestrale per la riscossione dei canoni di depurazione direttamente ai gestori del servizio idrico integrato e/o direttamente ai comuni sulla base di ruoli, ove esistenti, già rimessi alla Regione Campania, ove non esistenti e/o incongrui sulla base dei volumi fatturati /fatturabili utilizzati dagli enti d'ambito per la redazione dei piani d'ambito approvati. Per i comuni appartenenti ai comprensori di Acerra, area casertana, Napoli nord, foce regi lagni e Napoli ovest la Regione Campania potrà prendere anche a riferimento i volumi fatturabili posti alla base degli importi fatturati indicati nell'allegato "M" della convenzione stipulata dal Commissario di Governo ex OPCM 24234/96 e successive n.105728 del 30.12.04 rep 13625.
2. I soggetti gestori e/o i comuni che riscontrassero differenze significative rispetto agli effettivi ruoli emessi ed incassati sono autorizzati, previo esibizione degli stessi e, in esito alla istruttoria della Regione Campania, ad effettuare il relativo conguaglio con il pagamento della fatturazione del quarto trimestre.
3. I contenziosi vigenti tra i Comuni e/o soggetti gestori del SII e la Regione Campania, in ordine ai mancati pagamenti per gli anni pregressi e fino al 2013 relativi agli oneri dei canoni idrici e di depurazione, si considerano estinti a condizione che i comuni e/o soggetti gestori del SII debitori provvedano entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge in applicazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 1 secondo capoverso e art. 30 comma 3 della legge regionale n.1/2012 a rimettere alla regione Campania la propria situazione debitoria con un piano di rientro decennale fino alla concorrenza del 75%.
4. L'efficacia di tale piano è subordinata al versamento da parte dei Comuni debitori della prima rata, definita nel piano, entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione.
5. La Regione Campania si riserva nella vigenza del piano di rientro i dovuti approfondimenti e controlli per la definizione di eventuali conguagli.
6. I comuni in dissesto finanziario per i quali gli organismi straordinari di liquidazione (OSL) hanno proceduto all'accertamento nella massa passiva degli oneri relativi ai canoni idrici e di depurazione dovuti alla Regione Campania è consentita la definizione del predetto debito nei limiti del 50%.

Art.38

Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di criticità in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma)

1. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di possibili interruzioni o disfunzioni nella gestione degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, con gravi condizioni di pericolo per la tutela dell'ambiente, della salute ed igiene pubblica, fino a quando l'ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale regionale individuato ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) non avrà effettivamente adempiuto i compiti ad esso rimessi dalla legge, e, comunque non oltre il 28 febbraio 2016, è disposta la gestione commissariale dei predetti impianti di proprietà della Regione per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, nonché per consentire il raggiungimento

dei livelli minimi di servizio.

2. La gestione commissariale di cui al comma 1 opera in continuità con le previsioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2012, n. 4022 (Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticità in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania).
3. Il Commissario delegato può continuare ad avvalersi delle unità di personale assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'OPCM n. 4022 del 2012, qualificato come personale dipendente dei singoli impianti di appartenenza, riconoscendo il trattamento economico in godimento. Il rapporto di lavoro a tempo determinato con il Commissario delegato si risolverà con la cessazione della gestione commissariale ed è esclusa la possibilità di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Regione Campania o altra amministrazione pubblica, permanendo in capo al predetto personale esclusivamente il diritto di passaggio diretto e immediato al nuovo gestore degli impianti di appartenenza in attuazione dell'articolo 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Il Commissario delegato può continuare ad avvalersi, inoltre, delle unità di personale di cui all'articolo 1, comma 6, dell'OPCM n. 4022 del 2012 in servizio presso la suddetta struttura commissariale alla data del 30 novembre 2014.
5. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente articolo il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse dei canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti di cui al comma 1, già individuate dall'articolo 1, comma 8, dell'OPCM n. 4022 del 2012 e residue nella contabilità speciale di cui al comma 9 della medesima ordinanza.

Art.39

1. Dopo il comma 239 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, sono inseriti i seguenti: "239-bis. Per le imprese beneficiarie delle agevolazioni attuate a valere sulle risorse della misura 4.5 del POR Campania 2000/2006, la decorrenza dei termini di vincolo di destinazione è corredata a partire dalla data di ultimazione del programma di investimenti, ovvero dalla data dell'ultimo dei titoli di spese ammissibili, facendo salva la validità ed efficacia dei provvedimenti già in essere."

Art.40

1. I controlli di manutenzione e di efficienza degli impianti termici previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) sono affidati a Campania Ambiente e Servizi Spa

Art.41

Contratti di fiume e di lago

1. La Regione riconosce e promuove la diffusione dei contratti di fiume e di lago quali forme di programmazione negoziata e partecipata ai fini della riqualificazione ambientale dei bacini idrografici della Regione Campania.
2. I contratti di fiume e di lago concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino o sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali

aree, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale e con le previsioni di piani e programmi.

3. Il contratto di fiume e di lago è la sottoscrizione di un accordo che permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo prioritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale e lacuale.

Art. 42

1. La presente disposizione disciplina l'attuazione dei principi e l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La Regione, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione ed alla gestione sostenibile del paesaggio.
2. La Regione riconosce il valore del paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9 della Costituzione e nella Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14 e nella parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42.
3. In attuazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dei principi dell'articolo 8, comma 1, lett. m), dello Statuto regionale, la Regione garantisce e promuove con la presente legge la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, anche attuando i principi dello sviluppo sostenibile contenuti nelle disposizioni del Piano territoriale regionale.
4. La Regione, in conformità alle disposizioni del comma 6, articolo 5 del Codice, esercita le funzioni amministrative di tutela e valorizzazione del paesaggio nonché la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio ed il monitoraggio dei processi di pianificazione paesaggistica e dei mutamenti dei paesaggi regionali.

Art. 42 bis

1. Ai fini della presente legge:

- a) per convenzione si intende la Convenzione europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- b) per codice si intende il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
- c) per tutela e valorizzazione valgono le definizioni del Codice;
- d) per Piano paesaggistico regionale (PPR) si intende lo strumento di pianificazione in attuazione degli articoli 135 e 143 del codice, nel rispetto della convenzione ed in relazione alle disposizioni del Piano Territoriale Regionale e delle Linee Guida per il Paesaggio approvati con legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale Regionale).

Art. 42 ter

1. Le politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi, si realizzano mediante le seguenti azioni:

- a) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;
- b) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;
- c) accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione;

- d) promuovere la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- e) predisposizione di programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- f) promuovere insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione;
- g) individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio; analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano; seguirne le trasformazioni;
- h) valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate e assecondando e valorizzando la naturale vocazione turistica degli ambiti territoriali di riferimento.

2. La Regione e gli altri enti locali promuovono la sensibilizzazione dei cittadini sul tema della salvaguardia del paesaggio e la loro partecipazione, attraverso consultazioni pubbliche periodiche, nella definizione ed attuazione delle politiche per il paesaggio. Le modalità di partecipazione pubblica al processo di pianificazione paesaggistica sono quelle previste dal regolamento regionale del 4 agosto 2011, n.5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).

3. La Regione promuove programmi pluridisciplinari di formazione sulle tematiche del paesaggio rivolti ad amministratori e personale tecnico di enti pubblici e privati interessati.

Art. 42 quater

1. Il Piano paesaggistico regionale:

- a) costituisce il quadro di riferimento normativo per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, dei piani e programmi regionali, provinciali e comunali;
- b) individua i caratteri specifici del paesaggio regionale e delimita le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 e quelle individuate ai sensi degli articoli 134 e 136 del codice, oggetto di azioni di tutela e valorizzazione;
- c) individua i rischi derivanti dal mutamento degli scenari territoriali e definisce le strategie e le prescrizioni d'uso necessarie a tutelare i valori paesaggistici ed a riqualificare gli ambiti deteriorati;
- d) detta gli indirizzi e definisce le prescrizioni per le pianificazioni territoriali, urbanistiche e di settore, per il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, per il sistema dei parchi, delle riserve naturali, della rete ecologica regionale, degli insediamenti urbani storici, delle zone di interesse archeologico.

2. Il PPR, nel rispetto del codice, definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in riferimento all'intero territorio regionale, con particolare riguardo dei valori paesaggistici, storico culturali, naturali, morfologici ed estetici.

3. Il PPR per ciascun ambito di pianificazione individua obiettivi di qualità paesaggistica da realizzare con singole azioni e definisce prescrizioni d'uso di carattere generale e territoriale.

4. Il PPR, elaborato ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del codice, è composto dalla relazione generale illustrativa delle strategie per la tutela e la valorizzazione paesaggistica, dalla normativa di attuazione della pianificazione paesaggistica, dalla cartografia di base e di sintesi esplicativa delle strategie e in particolare dalle cartografie e dalla ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice.

Art. 42. quinquies

1. La tutela si attua mediante il PPR secondo le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo n. 42/2004.

2. La Regione, mediante l'attività di copianificazione di cui all'articolo 4 della legge n.13/2008, predispone il piano paesaggistico regionale di cui al d.lgs. n. 42/2004.

3. Il PPR attua la tutela del paesaggio attraverso regole e prescrizioni d'uso che gli enti territoriali rispettano nella redazione dei piani di rispettiva competenza.

Art.42 sexies

1. La valorizzazione del paesaggio è realizzata mediante azioni e progetti di recupero e miglioramento dei territori in attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dal PPR.
2. La valorizzazione paesaggistica si attua mediante il PPR, i piani di assetto territoriale di area vasta, i piani urbanistici comunali (PUC), il sistema dei centri storici, i progetti di riqualificazione e ricostruzione dei paesaggi campani, la rete ecologica regionale, provinciale e comunale comprendente le aree naturali protette nazionali e regionali e i siti Natura 2000, la rete dei bacini idrografici comprese le fasce costiere, i piani di assestamento forestale e i piani di sviluppo agricolo.

Art.42 septies

1. Il PPR, per rafforzare la componente ambientale del paesaggio regionale, anche al fine di tutelare ambiti rilevanti sotto il profilo paesaggistico, individua una serie di strumenti e metodologie rivolte in particolare alle aree degradate e compromesse, da specificarsi nell'ambito delle norme di attuazione della pianificazione paesaggistica:
 - a) l'ecoconto, che misura l'impoverimento del valore di un determinato territorio, a seguito della sua trasformazione, e ne quantifica la necessaria compensazione per bilanciarne gli effetti;
 - b) il parco di assorbimento, quale strumento predisposto per attuare il riordino territoriale e per varare nuove tipologie di funzioni collettive e servizi alla città secondo il modello dell'infrastruttura verde;
 - c) la componente naturalistica della pianificazione territoriale e comunale, che garantisce la protezione, la cura e lo sviluppo di tutti i beni naturali, definendo il sistema natura della città, in connessione con la rete ecologica;
 - d) le aree di trasformabilità intese quali ambiti di potenziale trasformazione del territorio che comprendono anche zone di rigenerazione urbana, recupero edilizio, riuso dei contenitori dismessi e valorizzazione del suolo già urbanizzato, inclusi gli ambiti territoriali già trasformati o in corso di trasformazione per l'insediamento di attrezzature, opere e impianti pubblici, in qualsiasi contesto risultino collocati;
 - e) la perequazione, la compensazione e l'incentivazione, in ambito urbanistico e territoriale, secondo le norme regionali sul governo del territorio;
 - f) i progetti di valenza paesaggistica strategica, applicabili ad ambiti di area vasta, per il riequilibrio delle componenti del paesaggio.
2. Gli strumenti e i progetti previsti nel presente articolo sono promossi in ambiti di particolare rilievo per la singolarità e la vulnerabilità dei caratteri paesaggistici presenti, per le condizioni di particolare degrado e per la diffusione dell'abusivismo edilizio.
3. La pianificazione paesaggistica si attua anche attraverso la costruzione della rete ecologica regionale che costituisce il riferimento per l'integrazione delle politiche locali e di quelle settoriali nel contesto più ampio delle politiche regionali.
4. La costruzione della rete ecologica viene definita ai livelli regionale, di area vasta e locale al fine di sviluppare politiche attive di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, coinvolgendo in ciò anche la pianificazione di settore.

Art. 42 octies

1. Sono delegate ai Comuni che dimostrano di possedere i requisiti di cui all'articolo 146 del codice, le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del Codice.
2. I comuni esercitano la delega mediante l'adozione dei provvedimenti specifici previsti dagli articoli del codice richiamati al comma 1.
3. La Regione svolge la funzione di vigilanza previsti all'articolo 155 del codice secondo modalità e forme disciplinate con successivi atti.
4. In attuazione dei principi di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, tutti i casi di persistente inerzia nell'esercizio della delega, ai sensi del comma 3, sono disciplinati nel seguente modo:

a) su istanza del richiedente, la Regione assegna al Comune un termine massimo di trenta giorni per provvedere;

b) decorso inutilmente tale termine, la Regione provvede, in via sostitutiva, anche mediante nomina di commissario ad acta, con onere finanziario a carico dell'Amministrazione inadempiente.

5. La Regione adotta i provvedimenti previsti al comma 1 nel caso di interventi da realizzare nel territorio di due o più comuni, o per categorie di opere indicate nel PPR, sulla base dell'istruttoria compiuta dai comuni interessati.

Art. 42 nonies

1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 8, comma 1, sono svolte previa acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio.

2. I Comuni garantiscono l'adeguato livello di competenze tecnico scientifiche e assicurano la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia.

3. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 148 del d.lgs. n. 42/2004.

4. L'acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio non è obbligatoria per le istanze volte al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per le richieste di compatibilità paesaggistica, avanzate mediante il procedimento semplificato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 139 (Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lgs. n. 42, e successive modificazioni), ascrivibili alle categorie di intervento di cui all'allegato I al DPR n. 139/2010.

Art. 42 decies

Commissione per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico

1. Con deliberazione di Giunta regionale è istituita la commissione regionale per la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 137 del Codice.

Articolo 42 undecies

Il PPR è adottato con deliberazione di Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Campania per consentire, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, la partecipazione e la formulazione di eventuali osservazioni da parte di soggetti singoli o associati, nelle forme previste dall'articolo 7, comma 3 del regolamento regionale n. 5/2011 ed in attuazione dell'articolo 144 del Codice. Il PPR adottato, decorso il termine previsto al comma 1, è trasmesso al Consiglio regionale che l'approva entro sessanta giorni.

Il PPR approvato ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Dall'adozione del PPR sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004 sono vietati gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

Le varianti al PPR sono approvate con la stessa procedura di cui al comma 1 con i termini ridotti della metà. La cartografia di piano di cui al comma 2, è integrata o modificata con delibera di Giunta regionale, sulla base del recepimento delle trasformazioni fisiche del territorio avvenute nel tempo e degli approfondimenti di scala dovuti alla redazione delle carte dei paesaggi provinciali e comunali.

Gli adeguamenti del PPR sono approvati dalla Giunta regionale nei seguenti casi:

recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente applicabili;

modifiche tecniche obbligatorie per la realizzazione di specifici interventi;

coordinamento degli obiettivi di qualità paesaggistica scaturenti dai PTCP e dai PUC con gli obiettivi e

gli ambiti paesaggistici individuati nel PPR.

Art. 42 duodecies

1. Gli enti territoriali sovracomunali e i comuni conformano il piano da redigere, secondo la procedura dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 5/2011 o adeguano, con la procedura prevista dal Regolamento regionale n. 5/2011, i rispettivi piani e programmi al PPR entro due anni dall'approvazione del medesimo PPR, richiedendo alla Regione l'avvio della conferenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n.13/2008, alla quale partecipa il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il PPR stabilisce norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici.
3. Le previsioni del PPR di coordinamento tra strumenti di pianificazione tengono conto delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 145 del codice. Le previsioni del PPR costituiscono la componente strutturale dei piani per le aree naturali protette.
4. Il piano paesaggistico regionale ed il piano territoriale regionale costituiscono gli strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale con funzioni di guida, indirizzo e governo delle trasformazioni urbanistiche a livello provinciale e comunale.
5. I seguenti piani sono sostituiti dal PPR approvato:
 - a) il piano di cui alla legge regionale 27 giugno 1987 n. 35;
 - b) i piani territoriali paesistici di cui ai rispettivi decreti ministeriali;

Art.42 terdecies

1. La Regione istituisce l'osservatorio regionale per la qualità del paesaggio utilizzando proprie strutture, con il compito di monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto delle funzioni regionali di vigilanza sui comuni delegati in materia paesaggistica e di valutazione delle trasformazioni incidenti sul territorio.
2. L'osservatorio realizza studi, raccoglie elementi conoscitivi e formula proposte; cura lo svolgimento dei processi di partecipazione e sensibilizzazione previsti al presente articolo; la Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento la composizione, il funzionamento e i compiti operativi dell'Osservatorio.

Art.42 quaterdecies

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte delle risorse trasferite nell'anno 2010 alla Regione Campania ex legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). per il finanziamento delle funzioni conferite in materia di viabilità (spesa per il personale) e non utilizzate nei bilanci 2010 e 2011 a seguito dell'assorbimento dei costi del personale trasferito nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
2. Le suddette risorse ammontanti ad euro 2.169.751,12 sono iscritte nel bilancio 2012 alla U.P.B. della entrata 10.33.81 ed alla U.P.B. della spesa 6.23.59 per essere rifinalizzate alla copertura degli interventi di natura corrente per euro 1.869.751,12 e di investimento per euro 300.000 previsti dalla presente legge.

Articolo 42 quindecies

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10 (indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n. 65: tutela dei beni ambientali);
 - b) legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 (Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei comuni della regione);
 - c) legge regionale 18 novembre 1995, n. 24 (Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali);
 - d) l'articolo 13, legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria regionale anno 2008).
2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono modificate le seguenti norme:

l'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 è sostituito con "L'area di competenza del Piano coincide con la superficie territoriale degli ambiti della "costiera amalfitana", "penisola sorrentina" e "monti lattari" individuati dai Decreti Ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto



legislativo n. 42/2004. L'area è suddivisa, ai fini del coordinamento attuativo e gestionale, secondo i Sistemi territoriali di sviluppo così come individuati dal piano territoriale regionale approvato con legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13;

l'articolo 2, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 è così sostituito:

“Art.2

1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'articolo 1 a far data dall'entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni che consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all'articolo 1, comportanti nuova edificazione a scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel PTCP di Napoli sono definiti strategie ed indirizzi operativi specifici da applicare ai comuni rientranti nella zona rossa di cui all'art. 1.

4. Fino all'entrata in vigore del PTCP di Napoli, nei comuni di cui all'art. 1 è vietato l'aumento delle unità abitative su tutti gli interventi edilizi consentiti dalla presente legge.”

L'articolo 5, della legge regionale n. 21/2003, è così sostituito:

“Art.5

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all'articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell'articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'articolo 4, nei comuni individuati all'articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale, come definiti dall'articolo 2.

2. Restano esclusi dal divieto della presente legge gli interventi edilizi di cui alle lettere a),b), c), d), del comma 1, dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 su tutti gli immobili esistenti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 6.”

d) Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13/2008 dopo la parola “competente” sono aggiunte le parole “o suo delegato sentita la commissione”.

3. La legge regionale 22 dicembre 2004 n.16 (Norme sul governo del territorio) è così modificata: alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 dopo la parola “programmatiche”è aggiunta la parola “ - operative”; il comma 16 dell'articolo 12 è abrogato;

al comma 4 dell'articolo 18 dopo la parola “programmatico” è aggiunta la parola “operativo”;

al comma 6 dell'articolo 18 dopo la parola “programmatiche” è aggiunta la parola “operative”;

al comma 6 dell'articolo 18 sopprimere le parole da “e fissano” fino a “dettata dal PTCP”;

alla fine del comma 6 dell'articolo 18 è aggiunta la seguente frase: “Il PUC vigente si adegua al PTCP nel termine di 18 mesi dalla sua approvazione, secondo la procedura prevista dal regolamento di cui all'art. 43 bis. Il PUC adottato, prima della sua approvazione, si adegua al PTCP entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.”;

il comma 7 dell'art. 18 è sostituito dal seguente: “Il PTCP vigente, nella fase di adeguamento al Piano paesaggistico regionale di cui al decreto legislativo n. 42/2004, si adegua o si sostituisce, assumendone valore ed effetti, ai piani di settore di cui all'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997 ed ai piani di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n.16 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale); La definizione delle modalità di adeguamento o sostituzione deve obbligatoriamente avvenire nella forma delle intese, promosse dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 43 bis della presente legge, fra Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.”

i commi 8 e 9 dell'articolo 18 sono abrogati;

al comma 1 dell'articolo 23 sopprimere le parole “la tutela ambientale.”;

al comma 3 dell'articolo 23, le parole da “esistenti” fino a “39”sono sostituite con le parole “suscettibili di sanatoria.”;

alla fine del comma 7 dell'articolo 25 sono aggiunte le parole "e costituiscono parte integrante delle relative disposizioni programmatiche-operative";

al comma 3 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente: "4. In attuazione delle disposizioni del DPR n.380/2001 in materia di oneri di urbanizzazione, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e per la definizione delle relative tabelle parametriche che sono approvate con decreto dirigenziale";

all'art. 30 sostituire le parole "con delibera della Giunta regionale" con "con decreto dirigenziale";

all'art. 38 sostituire le parole "legge regionale 20 marzo 1982, n. 17" con "art. 9 DPR n.380/2001"

il comma 1 dell'articolo 40 è abrogato;

il comma 2 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei piani urbanistici comunali -Puc- e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali -Ruec- di cui agli articoli 23 e 28, la Regione Campania, con decreto dirigenziale, concede contributi da appostarsi con legge annuale di bilancio sull'unità previsionale di base 6.23.59. Per l'attribuzione dei suddetti contributi è data precedenza ai comuni che ricorrono alla pianificazione in forma associata, come previsto al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed a quelli sprovvisti di strumentazione urbanistica generale."

il comma 2 dell'articolo 44 è abrogato;

il comma 3 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"3. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti, fino alla data di entrata in vigore del PUC, si applicano le disposizioni dell'art. 9 del DPR n. 380/2001 fatti salvi gli interventi di cui all'art. 7 del medesimo DPR.";

i commi 4, 4 bis e 5 dell'articolo 44 sono abrogati.

4. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione campania - legge finanziaria regionale 2005) è abrogato.

5. La legge regionale n.13/2008 è così modificata:

il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;

l'articolo 3 è abrogato;

il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'attuazione delle strategie e delle attività previste all'articolo 4, ove l'intesa prevista al comma 7 dell'art.5 richieda necessariamente l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o loro varianti, si procede con l'accordo di pianificazione, disciplinato con regolamento regionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle previsioni in esso contenute."

d) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;

e) l'articolo 7 è abrogato;

f) i commi 6, 7, 8, e 12 dell'articolo 9 sono abrogati;

6. Dall'entrata in vigore del PPR sono abrogate le seguenti leggi:

legge regionale 08 febbraio 2005, n. 5 (Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico - ambientale intorno all'antica città di Velia);

legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21;

7. Per la zona territoriale 7 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica previste all'articolo 17 e si disapplicano tutte le altre prescrizioni della medesima legge. Nella zona 7, pertanto, gli interventi sono disciplinati dalle disposizioni dell'art. 17 e dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ai sensi della legge regionale n. 16/2004 e del regolamento regionale di attuazione n. 5/2011."

Art.43

1. Per favorire lo sviluppo integrato nelle aree rurali le cui strategie sono amiate dai Gruppi di Azione Locale (GAL), la Regione riconosce agevolazioni integrative, ai sensi dell'articolo n. 56 del Reg. (CE) n.1974/2006, per la liquidazione delle spese ammissibili a contributo a valere sulla misura 41(411-412-413) azioni specifiche leader e sulla misura 421 (cooperazione);

2. Accedono al fondo i GAL ammessi a finanziamento nell'ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) Campania 2007-2013 - Asse 4. Approccio LEADER;

3. Le agevolazioni finanziarie sono concesse a titolo di anticipazione delle spese ammissibili di cui alla misura 41(411-412-413) azioni specifiche leader e alla misura 421 (cooperazione), con l'obbligo di restituzione delle somme alla Regione a seguito del pagamento effettuato ai GAL da ACEA in qualità di Organismo Pagatore pena l'escussione della polizza fideiussoria all'ente garante;
4. Le spese di fidejussione a garanzia dell'anticipazione di cui al punto 3 sono a totale carico del GAL;
5. Le anticipazioni vanno richieste dai GAL alla DC 06 - UOD-STP competenti per territorio riguardo la misura 41(411-412-413) azioni specifiche leader ed alla DG 06 - UOD 06 riguardo la misura 421 (cooperazione) e sono concesse fino ad un ammontare complessivo di euro 307.692,00 per ogni singolo GAL;
6. La concessione delle anticipazioni ai GAL è disciplinata con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo alle vigenti procedure che regolano la gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013;
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad Euro 4.000.000,00, si fa fronte, per l'anno 2015, con l'imputazione delle spese alla Missione 16, Programma 3, Titolo 2 del Rilancio di competenza della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Art. 44

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle strutture amministrative regionali, nel rispetto delle previsioni di cui ai decreti legislativi n. 165 del 2001 e n. 150 del 2009, la mancata o tardiva adozione dei provvedimenti previsti da disposizioni normative costituisce elemento di valutazione della performance individuale.

Art. 45

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della società Conflomer spa, di cui al piano di stabilizzazione finanziaria ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010, il personale dipendente confluisce nella SMA Campania spa, ovvero in altre società partecipate dalla Regione.

Art. 46


1. La regione Campania promuove per il Giubileo 2016 50 progetti di natura nazionale ed internazionale, suddivisi equamente tra le cinque province della Campania, dal titolo "Itinerari di Fede, Cultura e Paesaggio" che dovranno essere presentati, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC della presente legge, dai Santuari della regione Campania che si faranno promotori di iniziative di Fede atte a valorizzare gli attrattori culturali dei territori di competenza. A tale scopo la regione Campania stanZIA euro 200.000,00 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1, per l'anno 2015, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, programma 01, Titolo 1.

Art. 47

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 08 agosto 2014, n.18 "Organizzazione del sistema turistico in Campania" dopo le parole "Presidente regionale dell'Associazione nazionale Comuni Italiani (Anci)" inserire le seguenti parole "e dal Presidente dell'Associazione nazionale Piccoli Comuni Italiani (Anpci)".

Art. 48

1. Dopo il comma 237 aggiungere il seguente:



“237 bis. I contributi assegnati agli Enti Locali negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 ai quali già ha fatto seguito apposito impegno di spesa, ma non ancora impiegati, possono essere utilizzati dagli stessi entro e non oltre il 31 dicembre 2015, a pena di decadenza del contributo stesso, mediante indizione, entro tale data, delle procedure ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi.”

Art. 49

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 1° febbraio 2005, n.2 (Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane) è così sostituito:
“2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a mille grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a dieci.”.

Art. 50


1. La Giunta Regionale è autorizzata ad approvare la trasformazione della Scarl CEINGE Biotecnologie Avanzate in Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro con analoghi scopi statutari, al fine di garantirne l’autonomia e la specificità istituzionale, nonché ad approvare lo Statuto della suddetta Fondazione al cui fondo di dotazione sarà conferita la quota di capitale detenuta nella Scarl.
2. Tutti gli obblighi e gli atti convenzionali esistenti nei confronti della Scarl CEINGE Biotecnologie Avanzate, inclusi i crediti richiamati nella legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, art.1, comma 51, saranno trasferiti integralmente alla Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro CEINGE Biotecnologie Avanzate in cui sarà trasformata la Scarl suddetta, all’atto stesso della trasformazione.

Art.51

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2013, 17 (Norme per l’esercizio della pesca, la tutela la protezione e l’incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania: è così sostituito:
“3. possono essere iscritte all’albo le associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico operanti sul territorio regionale.”

Art.53

Modifica dell’articolo 18, comma 6, della legge regionale n. 26 del 2012

1. Al comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania) dopo le parole “della normativa vigente” sono aggiunte le parole “in alternativa le carcasse possono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito al punto 1. CARNI sub 1.18 dell’Allegato 1 al Regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria. Pertanto nei Piani selettivi che prevedono l’abbattimento dei cinghiali, è necessario indicare preventivamente lo stabilimento riconosciuto quale centro di lavorazione della selvaggina, ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004.”.
- 

Art. 54

La legge regionale 17/2013 è così modificata:

All'articolo 2, comma 4, lett. d), dopo le parole "istituisce e cura l'albo regionale delle associazioni di pesca sportiva previsto nell'articolo 8" è aggiunto "e delle associazioni ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico";

Il comma 1 dell'articolo 7 è così modificato:

le parole "di redigere" fino a "pesca" sono sostituite da "collaborare alla regolamentazione";

le parole "di realizzare e programmare i ripopolamenti ittici" sono sostituite da "collaborare alla realizzazione e alla programmazione dei ripopolamenti ittici, laddove consentiti";

l'articolo 8 è così modificato:

al comma 1 dopo le parole "di pesca sportiva" aggiungere "ed ambientaliste";

il comma 3 è così sostituito: "Possono essere iscritte all'albo le associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico operanti sul territorio regionale.";

la lettera g) del comma 3 dell'articolo 9 è così sostituita: "Il censimento degli incubatoi di vallata esistenti e l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione di incubatoi di vallata";

la lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 è così sostituita: "Il censimento degli incubatoi di vallata esistenti e l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione di incubatoi di vallata";

il comma 5 dell'articolo 14 è così modificato:

la lettera e) è così sostituita: "e) la consegna, il ritiro e l'esame dei tesserini segna catture, predisposti dall'associazione stessa e compilati dai pescatori. I tesserini rappresentano un documento di autorizzazione alla pesca nelle acque in concessione, per i quali può essere previsto un contributo da parte dell'utente, di importo massimo non superiore al 60% del costo della tassa prevista per la licenza di tipo B per il tesserino giornaliero e di importo massimo non superiore a 4 volte il costo della tassa prevista per la licenza di tipo B per il tesserino annuale, finalizzato alle attività di incremento della pescosità e alla copertura dei costi di gestione";

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "e bis) la proposta alla Provincia di competenza di regolamenti di pesca più restrittivi rispetto a quelli provinciali, al fine di garantire una maggiore tutela dell'ecosistema acquatico. Tali regolamenti sono approvati dalla provincia competente"

g) il comma 4 dell'articolo 26 è così sostituito: "4. Nelle acque pregiate sottoposte a regime di salvaguardia, previste nell'articolo 24, prevalentemente popolate da salmonidi, sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato e il ricorso a tecniche di pesca a ridotto impatto, fermo restando il divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli eventuali interventi di ripopolamento periodici e programmati."

Art. 55

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2013, è inserito il seguente:

"2 bis) Le associazioni ittiche operanti nella regione possono formulare proposte, alla Provincia di competenza, di regolamenti provinciali di pesca più restrittivi rispetto a quelli vigenti, al fine di garantire una maggiore tutela dell'ecosistema acquatico."

Art. 56

1. La Regione promuove nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado il consumo dei prodotti di qualità previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 3.

2. La presente disposizione, nel rispetto della legge regionale n. 6 del 30 marzo 2012 "Riconoscimento della dieta mediterranea" persegue i seguenti obiettivi:

a) promuove il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG, dei prodotti agroalimentari tradizionali, dei prodotti biologici e dei prodotti agroalimentari tipici, che, per cultura, caratteristiche

organolettiche e tecnologie adottate sono meritevoli di rilevanza pubblica;

b) promuove la cultura alimentare mediante l'approccio sistematico tra il mondo scolastico, le fattorie didattiche, le aziende produttrici, gli enti locali, le associazioni di categoria, le attività della distribuzione ed i circuiti di comunicazione;

c) valorizza la diffusione delle informazioni negli aspetti storici, culturali, antropologici, ecologici e sociali legati alle produzioni alimentari, così come definite dal comma 3;

d) riqualifica i servizi di ristorazione collettiva all'interno delle scuole.

3. Per l'attuazione della presenti disposizioni si intendono per:

a) prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP, e STG: i prodotti riconosciuti ai sensi del vigente Regolamento UE n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 e successive modifiche;

b) prodotti agroalimentari tradizionali: i prodotti riconosciuti ai sensi del vigente decreto ministeriale n. 350 dell'8/09/1999 e successive modifiche;

c) prodotti agroalimentari tipici: i prodotti che per cultura, caratteristiche organolettiche e tecnologie adottate sono meritevoli di rilevanza pubblica riconosciuti ai sensi del vigente Regolamento UE 1151/2012 del 21 novembre 2012 e successive modifiche;

d) prodotti biologici: i prodotti riconosciuti ai sensi dei vigenti Regolamenti CE n.834/2007 del 28 giugno 2007, n.889/2008 del 5 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

e) educazione alimentare: l'attività di sensibilizzazione delle giovani generazioni alla qualità complessiva dei prodotti per la promozione del benessere della persona, della società e dell'ambiente.

4. Sono di competenza della Regione:

a) la definizione del programma regionale, da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di durata triennale, per l'orientamento dei consumi, per l'educazione alimentare, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari, così come definiti dal comma 3;

b) la promozione delle campagne di informazione, da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per i prodotti agroalimentari, così come definiti dal comma 3 e per l'educazione alimentare, per favorire le interazioni tra la scuola e la famiglia, tra gli alunni e gli operatori scolastici anche mediante le tecnologie informatiche di comunicazione;

c) la promozione dei percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico per sviluppare le attività didattiche e formative;

d) la promozione tramite i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, le università, gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di percorsi formativi dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare per lo svolgimento delle funzioni previste dalla lettera g), del comma 8;

e) la realizzazione del sito informatico dedicato alla informazione e alla diffusione dei progetti previsti dal comma 8, realizzati dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione;

f) la realizzazione nell'ambito della biblio-mediateca regionale e comunale di una sezione dedicata, per la raccolta e la catalogazione delle pubblicazioni, anche giornalistiche, e di materiale afferente gli aspetti storici, culturali, antropologici, ecologici e sociali dei prodotti agroalimentari, così come definiti dal comma 3.

5. Il Consiglio regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il programma previsto dalla lettera a), del comma 4 per l'orientamento dei consumi, per l'educazione alimentare e la promozione dei prodotti agroalimentari, così come definiti dal comma 3, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

6. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione del programma previsto dalla lettera a) del comma 4.

7. Per il conseguimento delle finalità previste dalle lettere b), c) e d), del comma 4, la Regione, nei limiti dei vincoli previsti dalla legge di bilancio regionale, provvede ad erogare i contributi economici, sulla base del regolamento adottato dal Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) agli istituti scolastici primari e secondari di primo e secondo grado della Regione;

b) ai Comuni della Regione per l'aggiornamento professionale, la formazione dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare, la valorizzazione e la promozione, nelle scuole primarie e secondarie di primo e

secondo grado, dei prodotti agroalimentari, così come definiti dal comma 3.

8. I contributi economici ai Comuni ed agli Istituti scolastici sono concessi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi ed informativi mediante le visite di studio alle fattorie didattiche iscritte all'albo regionale e presso i siti, le mostre ed i musei di particolare valenza regionale, per attuare le finalità previste dal comma 1;
- b) la realizzazione dei percorsi formativi ed informativi mediante le attività di laboratorio, di coltivazioni dei prodotti agroalimentari previsti dal comma 3 e di cucina;
- c) la progettazione dei percorsi formativi ed informativi per le famiglie, nelle fasi dell'attività svolta e per le iniziative di educazione alimentare aperte al contesto educativo e familiare, nonché per la divulgazione dei prodotti agroalimentari previsti dal comma 3;
- d) la progettazione dei percorsi formativi ed informativi mediante indagini storico-geografiche, ricerche fotografiche, descrizioni ed indagini conoscitive, per la promozione e la diffusione dei prodotti agroalimentari previsti dal comma 3;
- e) la progettazione dei percorsi formativi ed informativi, per incentivare il rapporto cibo-salute, per favorire l'adozione di corretti comportamenti alimentari, per promuovere la conoscenza della filiera produttiva dei singoli prodotti agroalimentari previsti dal comma 3, la qualità, la cultura del cibo e gli aspetti della trasversalità dell'educazione alimentare;
- f) la realizzazione e la diffusione delle campagne informative, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche di comunicazione e di prodotti multimediali, di applicazioni telematiche, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari previsti dal comma 3;
- g) la progettazione dei percorsi formativi ed informativi esclusivamente per i Comuni ai fini dell'aggiornamento professionale e della formazione dei soggetti operanti nel campo dell'educazione alimentare per le finalità previste dal comma 2.

9. I progetti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, previo regolamento da adottare da parte del Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata della presente legge, possono essere finanziati dalla Regione anche ai fini dell'applicazione delle tecnologie informatiche sviluppate e per la realizzazione di materiale didattico, formativo ed informativo.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 30.000 (trentamila).

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo stabilito in euro 30.000 (trentamila) si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del titolo 1. Missione 20 (fondi e accantonamenti) programma 01 (fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.

12. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.

Art. 56

1. La Regione Campania è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d'intesa con la fondazione "Villaggio dei ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (CE), con il quale è stabilita la programmazione delle attività su base triennale e la dotazione annuale economico-finanziaria.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti alle famiglie e ai minori che versano in condizioni di disagio economico, morale ed educativo, da attuare nelle diverse forme di assistenza, nonché la gestione di attività formative, scuole di ogni ordine e grado, anche universitario, come previsto dall'articolo 2 dello Statuto della citata fondazione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 181 del 12 settembre 2009.
3. Per l'anno 2015 è concesso un contributo straordinario di euro 200.000,00 alla fondazione di cui al comma 1, a valere sulla missione 12, programma 01, Titolo 1, mediante prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, programma 01, Titolo 1.

Art. 57

1. Gli alloggi di edilizia agevolata in corso di realizzazione ad opera di soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo regionale, originariamente destinati alla vendita o assegnazione, in deroga all'opzione esercitata in sede di partecipazione al bando, possono essere destinati dall'operatore alla locazione per un periodo non inferiore a otto anni, fermo restando il limite massimo del canone annuo ed il rispetto dei requisiti soggettivi dei destinatari degli alloggi previsti dal bando originario e successivi aggiornamenti, al fine di concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali e, quindi, ceduti o conferiti ai sensi dell'art. 10, comma 10 bis, della legge 23 maggio 2014 n. 80 di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47. In tal caso il contributo sarà comunque determinato nella misura percentuale massima concedibile prevista dal bando originario con l'applicazione delle eventuali maggiorazioni in esso previste, ed erogato in sedici rate di pari importo a seguito di accertamento dei S.A.L. effettuato dai competenti uffici regionali. Qualora gli alloggi oggetto dell'agevolazione siano inseriti in programmi delocalizzati ai sensi dell'art.1, co.154, della L R n. 5 del 6 maggio 2013, il contributo sarà calcolato con l'applicazione del costo convenzionale ivi previsto e con le percentuali di contributo spettante per gli interventi di recupero edilizio. L'inizio dei lavori dovrà intervenire, pena la decadenza dal beneficio, entro sei mesi dalla notifica del decreto di avvenuta delocalizzazione da parte della regione Campania.
2. Al fine di assicurare il rispetto del termine previsto per l'inizio dei lavori di edilizia agevolata e di edilizia residenziale sociale, in caso di inerzia dell'Amministrazione comunale, la regione, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della L R n. 1 del 27 gennaio 2012, esercita i poteri sostitutivi con la nomina di un commissario ad acta che adotta il provvedimento conclusivo del procedimento afferente alla richiesta di permesso di costruire nei termini di cui al co. 3 dell'art. 4 della L R 28 novembre 2001, n. 19.
3. Agli interventi di recupero previsti dall'art. 3 lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e a quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di Programmi di Recupero Urbano di cui all'art.11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 limitatamente alla parte di quest'ultimi non fruente di eventuali precedenti contributi regionali, ricompresi nell'elenco degli interventi approvato con Decreto Dirigenziale n. 62 del 3 marzo 2011 pubblicato sul B.U.R.C. n. 15 del 7 marzo 2011, non si applicano le disposizioni di cui all'art.1, comma 153, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013. Qualora tali interventi non fossero più eseguibili nell'originaria localizzazione anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti oppure per essi comunque sussistono motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione alla fase di approfondimento e definizione conclusiva, e ancorché le relative proposte progettuali siano già state oggetto di provvedimento regionale di archiviazione, gli stessi, al fine di assicurare comunque un'adeguata offerta di alloggi sociali, possono essere delocalizzati dagli operatori nell'ambito del territorio regionale nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003 in una o più parti prevedendo il recupero di immobili dismessi. La delocalizzazione si perfeziona con la comunicazione effettuata dall'operatore ai competenti uffici regionali che provvederanno, a loro volta, a darne comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera d) dell'Accordo di Programma del 19 ottobre 2012 e, quindi, ammessi, per tali nuove localizzazioni, alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all'art. 4 del medesimo Accordo di Programma.
4. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal D.P.C.M. 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, di un Piano urbanistico attuativo non costituente variante al PUC ai sensi dell'art. 26 co 3, lettera f) della L R 22 dicembre 2004 n. 16 e ad esso non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 27 della medesima legge. Il Pua deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse

comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed impianti in esso previsti e gli immobili eventualmente espropriati per l'attuazione dello stesso sono acquisiti dai soggetti esproprianti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 luglio 2001, n. 327.

5. Al comma 153 della L R n. 5 del 6 maggio 2013 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
“ ed utilizzate esclusivamente per il pagamento dei contributi agli interventi delocalizzati ai sensi del comma seguente.”
6. Qualora dagli interventi di sostituzione edilizia previsti dall'art. 7 comma 5 della L R n. 19 del 28 dicembre 2009 discenda la costruzione di più edifici, ai fini della verifica del rispetto delle destinazioni ammesse e del calcolo delle superfici ai sensi del D M LLPP 10 maggio 1977 n. 80 e successive sue modificazioni., si tiene conto dell'intero complesso edilizio e non dei singoli edifici.

Art. 58

All'art. 35 della LR 25 febbraio 2003 n. 4, è aggiunto, infine, il seguente comma:

“ 7. Gli scioglimenti dei consorzi di bonifica integrale già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dall'art. 4 della LR 11 aprile 1985 n. 23 il cui secondo comma, nella parte in cui prevede la facoltà di provvedere, con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, alla soppressione di Consorzi di Bonifica Integrale, si interpreta nel senso che la conseguente assunzione dei relativi oneri posta a carico della regione all'atto dello scioglimento mediante la costituzione di un apposito capitolo di spesa a destinazione specifica non fa sorgere alcun obbligo diretto nei confronti dei creditori degli enti soppressi da parte della regione che rimane unicamente obbligata a fornire alla gestione liquidatoria i mezzi necessari per l'estinzione integrale delle passività.”

Art.59

Esenzione bollo auto per i veicoli d'interesse storico o collezionistico

1. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti nei registri ASI e FMI, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica e, se posti, in circolazione, sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione forfettaria annua per l'importo determinato dall'articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 242 (Misure in materia fiscale).”.

Art. 60

“1. Dopo il comma 151 aggiungere i seguenti:

“151-bis. Le AASSLL, nelle more della definizione dei procedimenti di accreditamento definitivo della branca della medicina nucleare in vivo, danno corso all'istruttoria delle istanze già presentate dalle strutture sanitarie anche private autorizzate ai sensi del D.P.GR.C. 3701 del 2001, per l'accreditamento della disciplina di medicina nucleare in vivo che abbiano in dotazione sistemi operativi di PET-TC. Le AASSLL, provvedono inderogabilmente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'istruttoria della richiesta con l'adozione di provvedimenti definitivi”.

151-ter. La presente modifica, non comporta alcun aggravio di spesa poiché ridistribuisce territorialmente la spesa già fissata per quella particolare branca della medicina.

Art.61

Utilizzo dei terreni classificati no food

1. La Regione Campania, entro trenta giorni dalla scadenza del termine degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, approva un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di quei terreni, indicati con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative.

Art.62

1. L'indennità di fine rapporto degli operai a tempo indeterminato le cui somme sono state accantonate ai sensi dell' art. 30 , c. 5, della L. R. n. 11 /96 dagli Enti delegati di cui all'art. 3 della L. R. 11 /96 presso la tesoreria della Regione Campania alla data del 31 dicembre 2005 per un importo accertato sulla base della documentazione contabile degli Enti aventi diritto, sarà erogata entro il 30 ottobre 2015, con imputazione alla Missione 99 , Programma 01, Titolo 07.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Franco J. M., is positioned in the lower right quadrant of the page. To its right, there is a smaller, less distinct handwritten mark or signature.

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Km ^q	RESIDENTI al 2010	NOTA
64001	Aiello del Sabato	AV	10,7	3.913	
64002	Altavilla Irpina	AV	14,0	4.198	
64003	Andretta	AV	43,5	2.103	
64004	Aquilonia	AV	55,7	1.879	
64005	Ariano Irpino	AV	185,5	23.152	
64006	Atripalda	AV	8,6	11.149	
64008	Avellino	AV	30,4	56.512	
64009	Bagnoli Irpino	AV	67,0	3.299	
64011	Bisaccia	AV	101,5	4.103	
64012	Bonito	AV	18,7	2.562	
64013	Cairano	AV	13,7	374	Inferiore a 1000 ab.
64015	Calitri	AV	100,4	5.100	
64016	Candida	AV	5,4	1.155	
64018	Capriglia Irpina	AV	7,4	2.427	
64019	Carife	AV	16,6	1.571	
64020	Casalbore	AV	27,9	1.955	
64021	Cassano Irpino	AV	12,2	991	Inferiore a 1000 ab.
64022	Castel Baronia	AV	15,3	1.191	
64023	Castelfranci	AV	11,8	2.162	
64024	Castelvetere sul Calore	AV	17,2	1.703	
64025	Cervinara	AV	29,5	9.973	
64026	Cesinali	AV	3,7	2.566	
64027	Chianche	AV	6,6	578	Inferiore a 1000 ab.
64028	Chiusano San Domenico	AV	24,4	2.409	
64029	Contrada	AV	10,3	3.027	
64030	Conza della Campania	AV	52,0	1.433	
64032	Flumeri	AV	34,1	3.104	
64033	Fontanarosa	AV	16,7	3.337	
64035	Frigento	AV	37,8	4.042	
64036	Gesualdo	AV	27,2	3.713	
64037	Greci	AV	30,7	789	Inferiore a 1000 ab.
64038	Grottaminarda	AV	28,9	8.312	
64039	Grottolella	AV	7,0	1.998	
64040	Guardia Lombardi	AV	55,5	1.859	
64041	Lacedonia	AV	81,5	2.842	
64042	Lapio	AV	15,2	1.664	
64044	Lioni	AV	46,3	6.426	
64045	Luogosano	AV	6,0	1.236	
64046	Manocalzati	AV	8,7	3.265	
64048	Melito Irpino	AV	20,6	1.956	
64049	Mercogliano	AV	19,8	12.519	

COMUNI Articolazione Territoriale 1_CALORE

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Km ^q	RESIDENTI al 2010	NOTA
64050	Mirabella Eclano	AV	33,8	8.079	
64051	Montaguto	AV	18,1	494	Inferiore a 1000 ab.
64052	Montecalvo Irpino	AV	53,5	3.969	
64053	Montefalcione	AV	15,1	3.462	
64054	Monteforte Irpino	AV	26,7	12.226	
64055	Montefredane	AV	9,4	2.292	
64056	Montefusco	AV	8,2	1.471	
64057	Montella	AV	83,2	7.998	
64058	Montemarano	AV	33,7	3.122	
64059	Montemiletto	AV	21,4	5.462	
64060	Monteverde	AV	39,4	867	Inferiore a 1000 ab.
64063	Morra de Sanctis	AV	30,1	1.330	
64066	Nusco	AV	53,3	4.354	
64067	Ospedaletto d'Alpinolo	AV	5,5	1.895	
64069	Parolise	AV	3,2	702	Inferiore a 1000 ab.
64070	Paternopoli	AV	18,2	2.577	
64071	Petruro Irpino	AV	3,1	362	Inferiore a 1000 ab.
64072	Pietradefusi	AV	9,1	2.475	
64073	Pietrastornina	AV	15,7	1.573	
64074	Prata di Principato Ultra	AV	10,7	2.970	
64075	Pratola Serra	AV	8,8	3.636	
64079	Rocca San Felice	AV	14,2	888	Inferiore a 1000 ab.
64078	Roccabascerana	AV	12,3	2.386	
64080	Rotondi	AV	7,6	3.644	
64081	Salza Irpina	AV	5,0	779	Inferiore a 1000 ab.
64082	San Mango sul Calore	AV	14,6	1.225	
64083	San Martino Valle Caudina	AV	22,7	4.724	
64084	San Michele di Serino	AV	4,4	2.579	
64085	San Nicola Baronia	AV	6,9	807	Inferiore a 1000 ab.
64086	San Potito Ultra	AV	4,5	1.613	
64087	San Sossio Baronia	AV	18,9	1.761	
64088	Santa Lucia di Serino	AV	3,9	1.497	
64093	Santa Paolina	AV	8,4	1.436	
64089	Sant'Andrea di Conza	AV	6,1	1.738	
64091	Sant'Angelo a Scala	AV	10,7	735	Inferiore a 1000 ab.
64090	Sant'Angelo all' Esca	AV	5,4	859	Inferiore a 1000 ab.
64092	Sant'Angelo dei Lombardi	AV	54,8	4.527	
64095	Santo Stefano del Sole	AV	10,7	2.205	
64096	Savignano Irpino	AV	38,3	1.209	
64097	Scampitella	AV	15,2	1.301	
64099	Serino	AV	52,5	7.307	

COMUNI Articolazione Territoriale 1_CALORE

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE In Km ^q	RESIDENTI ai 2010	NOTA
64102	Sorbo Serpico	AV	7,9	572	Inferiore a 1000 ab.
64104	Sturno	AV	16,7	3.198	
64105	Summonte	AV	12,3	1.622	
64107	Taurasi	AV	14,5	2.553	
64108	Teora	AV	23,0	1.576	
64109	Torella dei Lombardi	AV	26,2	2.245	
64110	Torre le Nocelle	AV	10,0	1.365	
64111	Torrioni	AV	4,2	592	Inferiore a 1000 ab.
64112	Trevico	AV	10,7	1.094	
64113	Tufo	AV	6,0	941	Inferiore a 1000 ab.
64114	Vallata	AV	47,6	2.914	
64115	Vallesaccarda	AV	14,4	1.368	
64116	Venticano	AV	14,0	2.618	
64117	Villamaina	AV	9,1	951	Inferiore a 1000 ab.
64118	Villanova del Battista	AV	20,0	1.820	
64119	Volturnara Irpina	AV	32,4	4.121	
64120	Zungoli	AV	19,2	1.254	
62001	Airola	BN	14,7	8.120	
62002	Amorosi	BN	11,1	2.909	
62003	Apice	BN	48,8	5.808	
62004	Apolloso	BN	21,0	2.737	
62005	Arpaia	BN	5,0	1.969	
62006	Arpaia	BN	6,7	869	Inferiore a 1000 ab.
62007	Baselice	BN	47,6	2.631	
62008	Benevento	BN	129,2	62.219	
62009	Bonea	BN	11,5	1.468	
62010	Bucciano	BN	7,8	2.061	
62011	Buonalbergo	BN	25,2	1.862	
62012	Calvi	BN	22,2	2.598	
62013	Campolattaro	BN	17,5	1.103	
62014	Campoli del Monte Taburno	BN	9,7	1.540	
62015	Casalduni	BN	23,3	1.493	
62016	Castelfranco in Miscano	BN	43,1	966	Inferiore a 1000 ab.
62017	Castelpagano	BN	38,1	1.605	
62018	Castelpoto	BN	11,8	1.386	
62019	Castelvenere	BN	15,3	2.559	
62020	Castelvetere in Valfortore	BN	34,3	1.478	
62021	Cautano	BN	19,6	2.141	
62022	Ceppaloni	BN	23,8	3.391	
62024	Circello	BN	45,3	2.531	
62025	Colle Sannita	BN	36,9	2.732	

COMUNI Articolazione Territoriale 1_CALORE

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Km ²	RESIDENTI al 2010	NOTA
62027	Dugenta	BN	16,0	2.745	
62028	Durazzano	BN	12,9	2.270	
62030	Foglianise	BN	11,7	3.550	
62031	Foiano di Val Fortore	BN	40,9	1.486	
62032	Forchia	BN	5,4	1.222	
62033	Fragneto l'Abate	BN	20,4	1.122	
62034	Fragneto Monforte	BN	24,3	1.889	
62035	Frasso Telesino	BN	22,1	2.481	
62036	Ginestra degli Schiavoni	BN	14,8	528	Inferiore a 1000 ab.
62037	Guardia Sanframondi	BN	20,9	5.306	
62038	Limatoia	BN	18,4	3.901	
62039	Melizzano	BN	17,6	1.908	
62040	Moiano	BN	20,2	4.146	
62041	Molinara	BN	23,9	1.697	
62042	Montefalcone di Val Fortore	BN	41,7	1.684	
62043	Montesarchio	BN	26,3	13.661	
62044	Morcone	BN	100,6	5.166	
62045	Paduli	BN	44,5	4.141	
62046	Pago Veiano	BN	23,5	2.603	
62047	Pannarano	BN	11,7	2.065	
62048	Paolisi	BN	5,9	2.004	
62049	Paupisi	BN	6,8	1.527	
62050	Pesco Sannita	BN	24,2	2.083	
62052	Pietrelcina	BN	28,8	3.069	
62053	Ponte	BN	17,8	2.678	
62054	Pontelandolfo	BN	28,9	2.377	
62056	Reino	BN	23,5	1.306	
62057	San Bartolomeo in Galdo	BN	82,3	5.236	
62058	San Giorgio del Sannio	BN	22,3	9.881	
62059	San Giorgio la Molarata	BN	65,3	3.075	
62060	San Leucio del Sannio	BN	9,9	3.223	
62062	San Lorenzo Maggiore	BN	16,3	2.201	
62063	San Lupo	BN	15,1	841	Inferiore a 1000 ab.
62064	San Marco dei Cavoti	BN	48,8	3.624	
62065	San Martino Sannita	BN	6,4	1.278	
62066	San Nazario	BN	2,0	899	Inferiore a 1000 ab.
62067	San Nicola Manfredi	BN	19,0	3.569	
62068	San Salvatore Telesino	BN	18,2	4.038	
62069	Santa Croce del Sannio	BN	16,2	1.008	
62070	Sant'Agata dei Goti	BN	62,9	11.452	
62071	Sant'Angelo a Cupolo	BN	10,8	4.328	

COMUNI Articolazione Territoriale 1_CALORE

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE In Km ²	RESIDENTI al 2010	NOTA
62078	Sant'Arcangelo Trimonte	BN	9,8	647	Inferiore a 1000 ab.
62072	Sassinoro	BN	13,3	605	Inferiore a 1000 ab.
62073	Solopaca	BN	31,0	4.058	
62074	Telese Terme	BN	9,9	6.848	
62075	Tocco Caudio	BN	27,2	1.558	
62076	Torrecuso	BN	29,0	3.519	
62077	Vitulano	BN	35,7	3.035	
61097	Valle di Maddaloni	CE	10,8	2.808	ex ATO 2 - Volturno-Napoli
	NUMERO TOTALE DI COMUNI		SUPERFICIE TOTALE (Km²)	RESIDENTI TOTALI al 2010	COMUNI AL DI SOTTO DEI 1000 ABITANTI
	172		4.317,4	628.409	24

COMUNI Articolazione Territoriale 2_VOLTURNO-NAPOLI

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Km ²	RESIDENTI al 2010	NOTA
62023	Cerreto Sannita	BN	33,3	4.209	ex ATO 1 - Calore Irpino
62026	Cusano Mutri	BN	58,7	4.222	ex ATO 1 - Calore Irpino
62029	Faicchio	BN	43,6	3.775	ex ATO 1 - Calore Irpino
62051	Pietraroia	BN	35,6	612	Inferiore a 1000 ab. - ex ATO 1 - Calore Irpino
62055	Puglianello	BN	8,2	1.406	ex ATO 1 - Calore Irpino
62061	San Lorenzello	BN	13,8	2.345	ex ATO 1 - Calore Irpino
61001	Ailano	CE	15,7	1.407	
61002	Alife	CE	63,9	7.490	
61003	Alvignano	CE	37,6	4.980	
61005	Aversa	CE	8,8	51.676	
61006	Baia e Latina	CE	24,5	2.342	
61007	Bellona	CE	11,6	5.876	
61008	Caianello	CE	15,5	1.770	
61009	Caiazzo	CE	37,0	5.816	
61010	Calvi Risorta	CE	15,9	5.889	
61011	Camigliano	CE	6,1	1.836	
61012	Cancello e Arnone	CE	49,1	5.297	
61013	Capodrise	CE	3,4	9.498	
61014	Capriati a Volturno	CE	18,3	1.678	
61015	Capua	CE	48,5	18.879	
61016	Carinaro	CE	6,2	6.994	
61017	Carinola	CE	65,4	8.317	
61018	Casagiove	CE	6,4	14.186	
61019	Casal di Principe	CE	23,4	21.102	
61020	Casaluce	CE	9,3	10.274	
61103	Casapesenna	CE	3,0	6.782	
61021	Casapulla	CE	2,9	8.534	
61022	Caserta	CE	53,6	78.669	
61023	Castel Campagnano	CE	17,1	1.639	
61024	Castel di Sasso	CE	20,3	1.192	
61026	Castel Morrone	CE	25,2	3.999	
61025	Castello Matese	CE	21,7	1.535	
61027	Castelvolturno	CE	74,0	23.870	
61102	Cellole	CE	36,5	7.872	
61029	Cesa	CE	2,8	7.980	
61030	Ciorlano	CE	32,4	449	Inferiore a 1000 ab.

COMUNI Articolazione Territoriale 2_VOLTURNO-NAPOLI

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Km ²	RESIDENTI al 2010	NOTA
61031	Conca della Campania	CE	26,5	1.318	
61032	Curti	CE	1,7	7.274	
61033	Dragoni	CE	26,0	2.148	
61101	Falciano del Massico	CE	40,4	3.746	
61034	Fontegreca	CE	9,6	872	Inferiore a 1000 ab.
61035	Formicola	CE	17,4	1.578	
61036	Francolise	CE	40,6	5.000	
61037	Frignano	CE	10,0	8.588	
61038	Gallo Matese	CE	30,9	688	Inferiore a 1000 ab.
61039	Galluccio	CE	31,8	2.279	
61040	Giano Vetusto	CE	11,5	667	Inferiore a 1000 ab.
61041	Gioia Sannitica	CE	54,0	3.568	
61042	Grazzanise	CE	46,9	6.833	
61043	Gricignano d'Aversa	CE	9,7	10.194	
61044	Letino	CE	31,5	803	Inferiore a 1000 ab.
61045	Liberi	CE	17,2	1.183	
61046	Lusciano	CE	4,5	14.275	
61047	Macerata Campania	CE	7,6	10.843	
61048	Maddaloni	CE	36,7	38.587	
61049	Marcianise	CE	30,9	40.360	
61050	Marzano Appio	CE	28,1	2.396	
61051	Mignano Monte Lungo	CE	53,1	3.280	
61052	Mondragone	CE	55,3	27.142	
61053	Orta d'Atella	CE	10,7	23.319	
61054	Parete	CE	5,6	10.912	
61055	Pastorano	CE	13,8	2.871	
61056	Piana di Monte Verna	CE	23,3	2.418	
61057	Piedimonte Matese	CE	41,3	11.503	
61058	Pietramelara	CE	23,9	4.755	
61059	Pietravairano	CE	33,0	3.127	
61060	Pignataro Maggiore	CE	31,7	6.310	
61061	Pontelatone	CE	30,6	1.810	
61062	Portico di Caserta	CE	1,8	7.684	
61063	Prata Sannita	CE	21,0	1.613	
61064	Pratella	CE	29,9	1.651	
61065	Presenzano	CE	31,5	1.770	

Handwritten signature

COMUNI Articolazione Territoriale 2_VOLTURNO-NAPOLI

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Km ²	RESIDENTI al 2010	NOTA
61066	Raviscanina	CE	24,7	1.384	
61067	Recale	CE	3,2	7.519	
61068	Riardo	CE	16,5	2.457	
61069	Rocca d'Evandro	CE	49,0	3.483	
61070	Roccamonfina	CE	30,9	3.686	
61071	Roccaromana	CE	27,0	1.004	
61072	Rocchetta e Croce	CE	13,0	510	Inferiore a 1000 ab.
61073	Ruviano	CE	24,5	1.849	
61074	San Cipriano d'Aversa	CE	6,2	12.954	
61076	San Gregorio Matese	CE	56,3	991	Inferiore a 1000 ab.
61077	San Marcellino	CE	4,2	12.953	
61104	San Marco Evangelista	CE	5,7	6.427	
61078	San Nicola la Strada	CE	4,7	21.403	
61079	San Pietro Infine	CE	13,7	1.002	
61080	San Potito Sannitico	CE	22,9	1.996	
61081	San Prisco	CE	7,8	12.133	
61085	San Tammaro	CE	36,7	5.039	
61083	Santa Maria Capua Vetere	CE	15,8	33.521	
61084	Santa Maria la Fossa	CE	29,4	2.721	
61086	Sant'Angelo d'Alife	CE	33,8	2.334	
61087	Sant'Arpino	CE	3,2	14.176	
61088	Sessa Aurunca	CE	161,6	22.631	
61089	Sparanise	CE	18,9	7.419	
61090	Succivo	CE	7,0	7.799	
61091	Teano	CE	88,7	12.599	
61092	Teverola	CE	6,8	13.461	
61093	Tora e Picilli	CE	12,6	988	Inferiore a 1000 ab.
61094	Trentola Ducenta	CE	6,6	17.570	
61095	Vairano Patenora	CE	43,5	6.505	
61096	Valle Agricola	CE	24,5	1.011	
61098	Villa di Briano	CE	8,9	6.355	
61099	Villa Literno	CE	61,5	11.371	
61100	Vitulazio	CE	22,9	6.656	
63005	Arzano	NA	4,7	36.209	
63006	Bacoli	NA	13,4	27.278	
63007	Barano d'Ischia	NA	11,1	10.007	

Handwritten signature or initials in blue ink.

COMUNI Articolazione Territoriale 2_VOLTURNO-NAPOLI

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Km ^q	RESIDENTI al 2010	NOTA
63012	Calvizzano	NA	3,8	12.669	
63016	Cardito	NA	3,2	21.171	
63019	Casamicciola Terme	NA	5,8	8.317	
63020	Casandrino	NA	3,2	13.221	
63021	Casavatore	NA	1,6	18.571	
63023	Casoria	NA	12,1	79.905	
63030	Crispano	NA	2,2	12.647	
63031	Forio	NA	13,0	17.279	
63032	Frattamaggiore	NA	5,3	30.293	
63033	Frattaminore	NA	2,0	15.962	
63034	Giugliano in Campania	NA	94,1	115.484	
63036	Grumo Nevano	NA	2,9	18.313	
63037	Ischia	NA	8,0	18.687	
63038	Lacco Ameno	NA	2,1	4.726	
63041	Marano di Napoli	NA	15,5	59.366	
63045	Melito di Napoli	NA	3,7	38.022	
63047	Monte di Procida	NA	3,7	13.308	
63048	Mugnano di Napoli	NA	5,3	34.445	
63049	Napoli	NA	118,1	962.940	
63060	Pozzuoli	NA	43,5	83.426	
63061	Procida	NA	4,2	10.627	
63062	Qualiano	NA	7,3	25.371	
63063	Quarto	NA	14,1	39.810	
63073	Sant'Antimo	NA	5,8	31.184	
63078	Serrara Fontana	NA	6,4	3.199	
63087	Villaricca	NA	6,9	30.141	
	NUMERO TOTALE DI COMUNI		SUPERFICIE TOTALE (Km^q)	RESIDENTI TOTALI al 2010	COMUNI AL DI SOTTO DEI 1000 ABITANTI
	134		3.185,0	2.674.247	9

COMUNI Articolazione Territoriale 3_SARNESE-VESUVIANO

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE In Km ^q	Residenti al 2010	NOTA
64007	Avella	AV	29,5	7.836	ex ATO 1 - Calore Irpino
64010	Baiano	AV	12,4	4.778	ex ATO 1 - Calore Irpino
64031	Domicella	AV	6,3	1.843	ex ATO 1 - Calore Irpino
64034	Forino	AV	20,3	5.413	ex ATO 1 - Calore Irpino
64043	Lauro	AV	11,2	3.636	ex ATO 1 - Calore Irpino
64047	Marzano di Nola	AV	4,7	1.713	ex ATO 1 - Calore Irpino
64121	Montoro	AV	40,0	19.167	ex ATO 1 - Calore Irpino - Comune nato dalla fusione di Montoro Inferiore e Montoro Superiore, istituito con Legge regionale n°16 dell'11 novembre 2013, formalmente costituito il 3 dicembre 2013
64064	Moschiano	AV	13,4	1.687	ex ATO 1 - Calore Irpino
64065	Mugnano del Cardinale	AV	12,2	5.338	ex ATO 1 - Calore Irpino
64068	Pago del Vallo di Lauro	AV	4,6	1.859	ex ATO 1 - Calore Irpino
64076	Quadrelle	AV	6,9	1.928	ex ATO 1 - Calore Irpino
64077	Quindici	AV	24,0	2.447	ex ATO 1 - Calore Irpino
64100	Sirignano	AV	6,3	2.982	ex ATO 1 - Calore Irpino
64101	Solofra	AV	21,9	12.227	ex ATO 1 - Calore Irpino
64103	Sperone	AV	4,5	3.653	ex ATO 1 - Calore Irpino
64106	Taurano	AV	9,7	1.605	ex ATO 1 - Calore Irpino
61004	Arienzo	CE	14,1	5.362	ex ATO 2 - Volturmo-Napoli
61028	Cervino	CE	8,1	5.091	ex ATO 2 - Volturmo-Napoli
61075	San Felice a Cancelli	CE	26,9	17.507	ex ATO 2 - Volturmo-Napoli
61082	Santa Maria a Vico	CE	10,7	14.138	ex ATO 2 - Volturmo-Napoli
63001	Acerra	NA	55,1	55.527	ex ATO 2 - Volturmo-Napoli
63002	Afragola	NA	17,8	63.822	ex ATO 2 - Volturmo-Napoli
63004	Anacapri	NA	6,4	6.742	
63008	Boscotrecase	NA	11,4	26.920	
63009	Boscotrecase	NA	7,6	10.651	
63010	Brusciano	NA	5,7	15.944	
63011	Caivano	NA	26,9	36.873	ex ATO 2 - Volturmo-Napoli
63013	Camposano	NA	3,3	5.408	
63014	Capri	NA	4,0	7.305	
63015	Carbonara di Nola	NA	3,6	2.233	
63017	Casalnuovo di Napoli	NA	7,9	50.576	
63018	Casamarciano	NA	6,1	3.394	
63022	Casola di Napoli	NA	2,6	3.810	
63024	Castellammare di Stabia	NA	17,6	64.598	
63025	Castello di Cisterna	NA	3,9	7.177	
63026	Cercola	NA	4,2	19.270	

[Handwritten signature]

COMUNI Articolazione Territoriale 3_SARNESE-VESUVIANO

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE In Kmq	Residenti al 2010	NOTA
63027	Cicciano	NA	7,2	12.241	
63028	Cimitile	NA	2,7	7.309	
63029	Comiziano	NA	2,4	1.826	
63064	Ercolano	NA	19,9	55.032	
63035	Gragnano	NA	14,7	29.771	
63039	Lettere	NA	12,1	6.210	
63040	Liveri	NA	2,7	1.681	
63042	Mariglianella	NA	3,1	7.446	
63043	Marigliano	NA	22,3	30.291	
63092	Massa di Somma	NA	3,0	5.767	
63044	Massa Lubrense	NA	19,8	13.889	
63046	Meta di Sorrento	NA	2,3	8.032	
63050	Nola	NA	38,5	32.759	
63051	Ottaviano	NA	19,9	23.944	
63052	Palma Campania	NA	20,6	15.082	
63053	Piano di Sorrento	NA	7,3	13.066	
63054	Pimonte	NA	12,5	6.050	
63055	Poggiomarino	NA	13,1	21.175	
63056	Pollena Trocchia	NA	7,9	13.717	
63057	Pomigliano d'Arco	NA	11,4	39.276	
63058	Pompei	NA	12,4	25.757	
63059	Portici	NA	4,6	54.458	
63065	Roccarainola	NA	28,3	7.293	
63066	San Gennaro Vesuviano	NA	6,9	11.080	
63067	San Giorgio a Cremano	NA	4,0	47.871	
63068	San Giuseppe Vesuviano	NA	14,0	28.216	
63069	San Paolo Bel Sito	NA	3,0	3.507	
63070	San Sebastiano al Vesuvio	NA	2,8	9.570	
63075	San Vitaliano	NA	5,2	6.152	
63090	Santa Maria La Carit -á	NA	4,0	11.566	
63071	Sant'Agnello	NA	4,1	8.998	
63072	Sant'Anastasia	NA	18,6	28.870	
63074	Sant'Antonio Abate	NA	7,9	19.689	
63076	Saviano	NA	13,8	15.323	
63077	Scisciano	NA	5,7	5.794	
63079	Somma Vesuviana	NA	30,6	35.097	
63080	Sorrento	NA	9,8	16.612	
63081	Striano	NA	7,9	8.266	
63082	Terzigno	NA	23,5	17.655	
63083	Torre Annunziata	NA	7,4	43.981	

Handwritten signature or initials in blue ink.

COMUNI Articolazione Territoriale 3_SARNESE-VESUVIANO

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE In Km ^q	Residenti al 2010	NOTA
63084	Torre del Greco	NA	30,5	87.323	
63091	Trecase	NA	6,0	9.295	
63085	Tufino	NA	5,2	3.752	
63086	Vico Equense	NA	29,4	20.879	
63088	Visciano	NA	11,2	4.600	
63089	Volla	NA	6,2	23.295	
65007	Angri	SA	14,4	31.692	
65016	Bracigliano	SA	14,4	5.633	
65020	Calvanico	SA	15,0	1.556	
65034	Castel San Giorgio	SA	13,5	13.536	
65037	Cava dei Tirreni	SA	36,4	53.462	ex ATO 4 - Sele
65047	Corbara	SA	6,7	2.612	
65052	Fisciano	SA	31,3	13.527	
65067	Mercato Sanseverino	SA	30,1	21.590	
65078	Nocera Inferiore	SA	20,8	45.837	
65079	Nocera Superiore	SA	14,7	24.117	
65088	Pagani	SA	12,7	35.932	
65108	Roccapiemonte	SA	5,2	9.068	
65122	San Marzano sul Sarno	SA	5,2	10.119	
65132	San Valentino Torio	SA	8,9	10.211	
65130	Sant'Egidio del Monte Albino	SA	5,8	8.878	
65135	Sarno	SA	39,6	31.394	
65137	Scafati	SA	19,6	50.694	
65142	Siano	SA	8,4	10.338	
NUMERO TOTALE DI COMUNI			SUPERFICIE TOTALE (Km^q)	RESIDENTI TOTALI al 2010	COMUNI AL DI SOTTO DEI 1000 ABITANTI
100			1.320,9	1.780.119	0

Handwritten signature

COMUNI Articolazione Territoriale 4_SELE

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Km ^q	RESIDENTI al 2010	NOTA
64014	Calabritto	AV	52,2	2.561	
64017	Caposele	AV	41,1	3.622	ex ATO 1 - Calore Irpino
64098	Senerchia	AV	35,9	854	Inferiore a 1000 ab.
63003	Agerola	NA	19,6	7.394	
65001	Acerno	SA	72,5	2.870	
65002	Agropoli	SA	32,5	21.035	
65003	Albanella	SA	40,0	6.460	
65004	Alfano	SA	4,8	1.125	
65005	Altavilla Silentina	SA	52,1	6.901	
65006	Amalfi	SA	5,7	5.341	
65008	Aquara	SA	32,3	1.658	
65009	Ascea	SA	37,3	5.828	
65010	Atena Lucana	SA	25,7	2.362	
65011	Atrani	SA	0,1	919	Inferiore a 1000 ab.
65012	Auletta	SA	35,4	2.454	
65013	Baronissi	SA	17,8	16.822	
65014	Battipaglia	SA	56,3	50.963	
65158	Bellizzi	SA	8,0	13.157	
65015	Bellosguardo	SA	16,8	877	Inferiore a 1000 ab.
65017	Buccino	SA	65,7	5.450	
65018	Buonabitacolo	SA	15,4	2.628	
65019	Caggiano	SA	35,4	2.862	
65021	Camerota	SA	70,2	7.290	
65022	Campagna	SA	135,1	16.155	
65023	Campora	SA	28,9	489	Inferiore a 1000 ab.
65024	Cannalonga	SA	17,6	1.104	
65025	Capaccio	SA	112,3	22.083	
65026	Casalbuono	SA	34,6	1.246	
65027	Casaletto Spartano	SA	68,2	1.476	
65028	Casalvelino	SA	31,6	5.104	
65029	Caselle in Pittari	SA	44,9	2.006	
65035	Castel San Lorenzo	SA	14,2	2.724	
65030	Castelcivita	SA	57,0	1.934	
65031	Castellabate	SA	37,2	8.140	
65032	Castelnuovo Cilento	SA	18,0	2.581	
65033	Castelnuovo di Conza	SA	13,9	667	Inferiore a 1000 ab.
65036	Castiglione dei Genovesi	SA	11,0	1.364	
65038	Celle di Bulgheria	SA	31,4	1.936	
65039	Centola	SA	47,5	4.958	
65040	Ceraso	SA	46,2	2.561	
65041	Cetara	SA	5,0	2.352	
65042	Cicerale	SA	41,0	1.280	
65043	Colliano	SA	54,0	3.806	
65044	Conca dei Marini	SA	1,1	734	Inferiore a 1000 ab.

[Handwritten signature]

COMUNI Articolazione Territoriale 4_SELE

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Kmq	RESIDENTI al 2010	NOTA
65045	Controne	SA	7,6	902	Inferiore a 1000 ab.
65046	Contursi Terme	SA	28,8	3.353	
65048	Corleto Monforte	SA	58,4	670	Inferiore a 1000 ab.
65049	Cuccaro Vetere	SA	17,6	580	Inferiore a 1000 ab.
65050	Eboli	SA	137,0	38.034	
65051	Felitto	SA	41,4	1.337	
65053	Furore	SA	1,9	857	Inferiore a 1000 ab.
65054	Futani	SA	14,7	1.302	
65055	Giffoni Sei Casali	SA	34,1	5.271	
65056	Giffoni Valle Piana	SA	87,9	11.993	
65057	Gioi	SA	27,9	1.381	
65058	Giungano	SA	11,6	1.254	
65059	Ispani	SA	8,2	1.006	
65060	Laureana Cilento	SA	13,7	1.175	
65061	Laurino	SA	70,1	1.756	
65062	Laurito	SA	20,0	883	Inferiore a 1000 ab.
65063	Laviano	SA	56,5	1.502	
65064	Lustra	SA	15,1	1.111	
65065	Magliano Vetere	SA	22,4	783	Inferiore a 1000 ab.
65066	Malori	SA	16,7	5.644	
65068	Minori	SA	2,6	2.860	
65069	Moio della Civitella	SA	16,9	1.922	
65070	Montano Antilia	SA	33,4	2.028	
65075	Monte San Giacomo	SA	51,4	1.655	
65071	Montecorice	SA	22,1	2.573	
65072	Montecorvino Pugliano	SA	28,8	9.938	
65073	Montecorvino Rovella	SA	42,1	12.520	
65074	Monteforte Cilento	SA	22,1	584	Inferiore a 1000 ab.
65076	Montesano sulla Marcellana	SA	109,3	6.724	
65077	Morigerati	SA	21,5	747	Inferiore a 1000 ab.
65080	Novi Velia	SA	34,4	2.257	
65081	Ogliastro Cilento	SA	13,1	2.262	
65082	Olevano sul Tusciano	SA	26,4	6.993	
65083	Oliveto Citra	SA	31,4	3.973	
65084	Omignano	SA	10,1	1.561	
65085	Orria	SA	26,4	1.225	
65086	Ottati	SA	53,0	749	Inferiore a 1000 ab.
65087	Padula	SA	66,7	5.581	
65089	Palomonte	SA	28,2	4.137	
65090	Pellezzano	SA	13,8	10.889	
65091	Perdifumo	SA	23,6	1.804	
65092	Perito	SA	23,8	1.044	
65093	Pertosa	SA	6,1	703	Inferiore a 1000 ab.
65094	Petina	SA	35,2	1.218	

COMUNI Articolazione Territoriale 4_SELE

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Km ^q	RESIDENTI al 2010	NOTA
65095	Piaggine	SA	62,3	1.492	
65096	Pisciotta	SA	31,0	2.879	
65097	Polla	SA	47,6	5.310	
65098	Pollica	SA	28,0	2.477	
65099	Pontecagnano Faiano	SA	36,9	25.049	
65100	Positano	SA	8,4	3.985	
65101	Postiglione	SA	48,0	2.313	
65102	Praiano	SA	2,7	2.068	
65103	Prignano Cilento	SA	11,8	977	Inferiore a 1000 ab.
65104	Ravello	SA	7,9	2.475	
65105	Ricigliano	SA	27,8	1.276	
65106	Roccadaspide	SA	63,8	7.448	
65107	Roccalgoriosa	SA	42,2	1.666	
65109	Rofrano	SA	58,7	1.732	
65110	Romagnano al Monte	SA	9,6	393	Inferiore a 1000 ab.
65111	Roscigno	SA	15,1	878	Inferiore a 1000 ab.
65112	Rutino	SA	9,7	880	Inferiore a 1000 ab.
65113	Sacco	SA	23,5	592	Inferiore a 1000 ab.
65114	Sala Consilina	SA	59,3	12.732	
65115	Salento	SA	23,5	2.032	
65116	Salerno	SA	59,6	139.704	
65117	Salvitelle	SA	9,6	613	Inferiore a 1000 ab.
65118	San Cipriano Picentino	SA	17,1	6.712	
65119	San Giovanni a Piro	SA	38,2	3.865	
65120	San Gregorio Magno	SA	49,8	4.524	
65121	San Mango Piemonte	SA	5,9	2.658	
65123	San Mauro Cilento	SA	15,1	976	Inferiore a 1000 ab.
65124	San Mauro la Bruca	SA	18,9	685	Inferiore a 1000 ab.
65125	San Pietro al Tanagro	SA	15,5	1.740	
65126	San Rufo	SA	31,7	1.757	
65127	Santa Marina	SA	27,5	3.204	
65128	Sant'Angelo a Fasanella	SA	32,6	717	Inferiore a 1000 ab.
65129	Sant'Arzenio	SA	19,9	2.776	
65131	Santomenna	SA	8,8	491	Inferiore a 1000 ab.
65133	Sanza	SA	127,5	2.761	
65134	Sapri	SA	14,2	7.056	
65136	Sassano	SA	47,6	5.103	
65138	Scala	SA	13,8	1.554	
65139	Serramezzana	SA	7,2	350	Inferiore a 1000 ab.
65140	Serre	SA	67,0	4.020	
65141	Sessa Cilento	SA	18,0	1.401	
65143	Sicignano degli Alburni	SA	80,6	3.317	
65144	Stella Cilento	SA	14,4	802	Inferiore a 1000 ab.
65145	Stio	SA	24,8	979	Inferiore a 1000 ab.

Handwritten signature or initials in blue ink.

COMUNI Articolazione Territoriale 4_SELE

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	SUPERFICIE in Km ²	RESIDENTI al 2010	NOTA
65146	Teggiano	SA	61,4	8.246	
65147	Torchiara	SA	8,5	1.787	
65148	Torraca	SA	16,0	1.298	
65149	Torre Orsaia	SA	23,5	2.280	
65150	Tortorella	SA	51,6	584	Inferiore a 1000 ab.
65151	Tramonti	SA	24,7	4.155	
65152	Trentinara	SA	23,3	1.716	
65153	Valle dell'Angelo	SA	36,2	345	Inferiore a 1000 ab.
65154	Vallo della Lucania	SA	25,2	8.853	
65155	Valva	SA	26,2	1.768	
65156	Vibonati	SA	20,2	3.237	
65157	Vietri sul Mare	SA	9,5	8.325	
NUMERO TOTALE DI COMUNI			SUPERFICIE TOTALE (Km²)	RESIDENTI TOTALI al 2010	COMUNI AL DI SOTTO DEI 1000 ABITANTI
144			4.766,3	741.887	31